

Sindacale

- S55-25 - Inail: “La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato – Modulo contestualizzato al lavoro da remoto e all’innovazione tecnologica” – Aggiornamento 2025 - Un monografico Inail presenta una descrizione degli strumenti integrativi messi a disposizione per la valutazione dei rischi psicosociali emergenti legati al lavoro da remoto e all’innovazione tecnologica, illustrando i percorsi di ricerca e le attività di sperimentazione che ne hanno guidato lo sviluppo
- S56-25 - Legge 29 maggio 1982, n. 297 – TFR – Indice ISTAT relativo al mese di marzo 2025 - Il coefficiente mensile del trattamento di fine rapporto
- S57-25 - Ministero del lavoro: chiarimenti sulle dimissioni per fatti concludenti – Collegato lavoro - Forniti dal Ministero del lavoro alcuni chiarimenti in merito alle dimissioni per fatti concludenti previste dal Collegato lavoro

Fiscalità

- F27-25 - Bonus edili e opzioni alternative: i chiarimenti sulle condizioni di accesso - Definite da nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate le ipotesi in cui è ancora possibile accedere alla cessione del credito ed allo sconto in fattura per il Superbonus ed i bonus edilizi ordinari
- F28-25 - Mutui ipotecari: esclusa la deducibilità integrale in caso di diritto di superficie - L’Agenzia delle Entrate chiarisce che ai fini della piena deducibilità degli interessi passivi derivanti dai mutui per l’acquisto di immobili da locare, la costituzione del diritto di superficie non può essere assimilata ad un contratto di locazione

Urbanistica Edilizia Ambiente

- U43-25 - Decreto End of waste inerti e terreni da bonifica: tutti i materiali del workshop Ance – Unem - Sono disponibili le slide dell’incontro che si è tenuto lo scorso 15 aprile presso la sede dell’Ance, dedicato alle opportunità e criticità legate al nuovo Decreto inerti
- U44-25 - RENTRI: in scadenza i contributi di iscrizione - Gli operatori e i soggetti delegati che si sono iscritti al RENTRI nel 2024 hanno tempo fino al 30 aprile prossimo per pagare il contributo per l’iscrizione all’annualità 2025

Lavori Pubblici

- LL.PP.20-25 - Contributo ANAC 2025: Pubblicata in Gazzetta la delibera dell’Autorità con importi, modalità di versamento e sanzioni - È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, che definisce modalità, soggetti obbligati ed entità dei contributi dovuti per l’anno 2025

Sicurezza e normativa tecnica

- N14-25 - Più qualità e sicurezza nelle costruzioni: pubblicata la UNI 11967-1 per le armature in acciaio - La precisione e la qualità delle armature in acciaio per calcestruzzo armato sono aspetti fondamentali per la sicurezza delle strutture. La norma UNI 11967-1 stabilisce i requisiti per la produzione e lavorazione delle armature non assemblate, definendo tolleranze dimensionali, metodi di lavorazione e linee guida per la protezione dei materiali
- N15-25 - Approvato dalla Conferenza Stato-Regioni l’Accordo relativo alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (compresa quella del datore di lavoro) - La Conferenza Stato-Regioni, nella riunione del 17 aprile 2025, ha approvato l’Accordo relativo alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro introducendo importanti novità rispetto al passato. Tra queste, l’obbligo formativo per i datori di lavoro, inclusi quelli delle imprese affidatarie, la formazione per gli operatori che operano in ambienti confinati e quella rivolta agli addetti all’uso di caricatori per la movimentazione dei materiali e dei carriponte

S55-25 - Inail: “La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato – Modulo contestualizzato al lavoro da remoto e all’innovazione tecnologica” – Aggiornamento 2025

Un monografico Inail presenta una descrizione degli strumenti integrativi messi a disposizione per la valutazione dei rischi psicosociali emergenti legati al lavoro da remoto e all’innovazione tecnologica, illustrando i percorsi di ricerca e le attività di sperimentazione che ne hanno guidato lo sviluppo

L’attività di ricerca condotta da Inail ha portato, nel 2011, alla pubblicazione della Metodologia di valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato, successivamente aggiornata nel 2017. Tale aggiornamento, scrive l’Istituto, è stato reso possibile grazie al costante utilizzo delle aziende nell’ottica di un processo di auto-miglioramento, finalizzato a fornire indicazioni e strumenti sempre più aggiornati e validi nel tempo.

Si informa che il Laboratorio rischi psicosociali e tutela dei lavoratori vulnerabili del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila) ha recentemente aggiornato il documento, sviluppando un modulo contestualizzato al lavoro da remoto e all’innovazione tecnologica all’interno della Metodologia Inail. Il nuovo modulo include strumenti di valutazione integrati e risorse dedicate, a supporto di un’analisi più efficace e attuale dei rischi psicosociali.

Le aziende, nell’adottare tali strumenti integrativi, dovranno comunque riferirsi alla metodologia Inail 2017, seguendo le quattro fasi del percorso metodologico.

Il documento è disponibile cliccando [qui](#).

S56-25 - Legge 29 maggio 1982, n. 297 – TFR – Indice ISTAT relativo al mese di marzo 2025

Il coefficiente mensile del trattamento di fine rapporto

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di marzo 2025 è risultato pari a 121,4 (base 2015 = 100).

Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è, pertanto, pari a 1,01123752.

Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:

$$03/12 \times 1,5 \text{ (tasso fisso)} = 0,375$$

$$75\% \text{ di } 0,99833611 \text{ [indice marzo 2025 su indice dicembre 2024} \times 100 - 100] = 0,748752$$

$$\text{TOTALE} = 1,123752$$

Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto, il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 marzo 2025 ed il 14 aprile 2025.

Di seguito un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(legge 29 maggio 1982, n. 297)

Coefficienti di rivalutazione

Mese di riferimento	Indice Istat	Calcolo			Totale a) + b)	Periodo di risoluzione del rapporto
		1,5 (tasso fisso) a)	Incremento variabile			
			100%	75%		
			b)			
			rispetto a dicembre 2023			
12/2023	118,9	12/2023=1,5	0,59221658	0,444162	1,944162	15/12/2023 – 14/01/2024
01/2024	119,3	01/2024=0,125	0,33641716	0,252313	0,377313	15/01/2024 – 14/02/2024
02/2024	119,3	02/2024=0,25	0,33641716	0,252313	0,502313	15/02/2024 – 14/03/2024
03/2024	119,4	03/2024=0,375	0,42052145	0,315391	0,690391	15/03/2024 – 14/04/2024
04/2024	119,3	04/2024=0,5	0,33641716	0,252313	0,752313	15/04/2024 – 14/05/2024
05/2024	119,5	05/2024=0,625	0,50462574	0,378469	1,003469	15/05/2024 – 14/06/2024
06/2024	119,5	06/2024=0,75	0,50462574	0,378469	1,128469	15/06/2024 – 14/07/2024
07/2024	120,0	07/2024=0,875	0,92514718	0,693860	1,568860	15/07/2024 – 14/08/2024
08/2024	120,1	08/2024=1	1,00925147	0,756939	1,756939	15/08/2024 – 14/09/2024
09/2024	120,0	09/2024=1,125	0,92514718	0,693860	1,818860	15/09/2024 – 14/10/2024
10/2024	120,1	10/2024=1,25	1,00925147	0,756939	2,006939	15/10/2024 – 14/11/2024
11/2024	120,1	11/2024=1,375	1,00925147	0,756939	2,131939	15/11/2024 – 14/12/2024
12/2024	120,2	12/2024=1,5	1,09335576	0,820017	2,320017	15/12/2024 – 14/01/2025
			rispetto a dicembre 2024			
12/2024	120,2	12/2024=1,5	1,09335576	0,820017	2,320017	15/12/2024 – 14/01/2025
01/2025	120,9	01/2025=0,125	0,58236273	0,436772	0,561772	15/01/2025 – 14/02/2025
02/2025	121,1	02/2025=0,25	0,74875208	0,561564	0,811564	15/02/2025 – 14/03/2025
03/2025	121,4	03/2025=0,375	0,99833611	0,748752	1,123752	15/03/2025 – 14/04/2025

S57-25 - Ministero del lavoro: chiarimenti sulle dimissioni per fatti concludenti – Collegato lavoro

Forniti dal Ministero del lavoro alcuni chiarimenti in merito alle dimissioni per fatti concludenti previste dal Collegato lavoro

Il Ministero del lavoro, nel rispondere a una istanza di chiarimenti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, fornisce alcune precisazioni in merito alle indicazioni contenute nella circolare ministeriale n. 6/2025, relative alla procedura di dimissioni per fatti concludenti, prevista dall'articolo 19 della legge n. 203/2024 (vedasi notizia S47-25 di ANCE FVG Informa n°13/2025).

Innanzitutto, si ricorda che il citato articolo 19 ha introdotto, nell'articolo 26 del d.lgs. n. 151/2015, il seguente comma 7-bis: “ In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza ”.

Nella richiesta di chiarimenti, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ritiene che il limite legale di quindici giorni di assenza ingiustificata dovrebbe avere natura residuale e operare solo in mancanza di previsioni nel CCNL. La contrattazione collettiva potrebbe, quindi, individuare limiti minimi inferiori a detto termine, in quanto la legge le avrebbe attribuito la libertà di determinare il termine superato il quale opera la disciplina delle dimissioni per fatti concludenti.

In merito, il Ministero del lavoro conferma l'operatività del limite legale in via residuale; tuttavia, nel ribadire la propria interpretazione prudenziale della nuova disciplina, afferma la non prevedibilità di termini inferiori da parte della contrattazione collettiva.

Al riguardo, benché il tenore letterale del citato articolo 19 non disponga espressamente l'inderogabilità del termine di quindici giorni, il Dicastero chiarisce che la norma non consente interpretazioni peggiorative della posizione del lavoratore. Pertanto, è necessario contemperare il principio della libertà contrattuale delle parti sociali con l'esigenza di tutela del lavoratore da una definitiva espulsione dal contesto lavorativo priva di una adeguata giustificazione, al fine di evitare effetti abusivi o distorsivi sul rapporto di lavoro .

Secondo il Ministero del lavoro, se l'articolo 19 non stabilisse alcun minimo inderogabile e consentisse alla contrattazione collettiva di ridurre liberamente il termine di quindici giorni di assenza ingiustificata, le parti sociali potrebbero fissare una durata minima, anche esigua, tale da non porre il lavoratore nelle condizioni di giustificare tempestivamente le ragioni dell'assenza, riconducendo in tal modo l'effetto risolutivo a un comportamento del lavoratore privo di un effettivo valore legale.

In ogni caso, il Dicastero, qualora si consolidassero interpretazioni giurisprudenziali difformi sul punto, si riserva di rivedere la soluzione sopra riportata.

In secondo luogo, il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro chiede chiarimenti su quali siano le conseguenze nel caso in cui il datore di lavoro non proceda al

ripristino del rapporto di lavoro, ritenendo insufficiente la prova offerta dal lavoratore o non condividendo la verifica dell'Ispettorato o ancora nell'ipotesi di presentazione delle dimissioni per giusta causa successivamente alla procedura in esame.

Al riguardo, per il Dicastero, è necessario distinguere le diverse ipotesi prospettate, tutte riconducibili ad una digressione dallo sviluppo dell' iter fisiologico previsto dalla norma. Pertanto:

a) qualora, superato il termine per l'assenza ingiustificata e comunicata la circostanza all'Ispettorato territorialmente competente, quest'ultimo verifichi l'insussistenza dei presupposti richiesti dal citato comma 7 bis, il rapporto di lavoro dovrà pur sempre essere ricostituito per iniziativa del datore di lavoro. Nel caso in cui quest'ultimo ritenga comunque non valide le ragioni del lavoratore, il Dicastero ritiene che non possa operare alcuna automaticità della ricostituzione del rapporto di lavoro;

b) nel caso in cui il lavoratore – successivamente all'avvio della procedura di cui al nuovo comma 7 bis, ma prima che la stessa abbia prodotto il suo effetto dismissivo – comunichi le proprie dimissioni, queste ultime produrranno gli effetti previsti dalla legge dal momento del loro perfezionamento. Nell'eventualità, poi, che le dimissioni siano state rassegnate per giusta causa, la verifica della sussistenza delle ragioni sottostanti l'atto di recesso del lavoratore potrà essere oggetto di successivo contraddittorio tra le parti, presso le sedi consuete, compresa quella giudiziale.



**Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro**

Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
consulenti del lavoro

consigionazionale@consulentidellavoro.it

Rif. n. 2025/0002329 del 02/04/2025

Oggetto: Circolare Ministero del Lavoro n. 6 del 27 marzo 2025, recante prime indicazioni in materia di lavoro circa le disposizioni di cui alla Legge 13 dicembre 2024, n. 203

Si riscontra la richiesta di chiarimenti in merito alla recente circolare indicata in oggetto nella parte in cui illustra le modifiche introdotte dall'art. 19 della legge n. 203/2024 in materia di risoluzione del rapporto di lavoro.

In primo luogo, codesto Consiglio ritiene che il limite legale di quindici giorni di assenza ingiustificata, previsto al comma 7-bis dell'art. 26 del d.lgs. n. 151/2015 per l'operatività della risoluzione di fatto del rapporto di lavoro, dovrebbe avere natura residuale e operare solo in mancanza di previsioni nel CCNL. La contrattazione collettiva potrebbe quindi individuare limiti minimi inferiori a detto termine, in quanto la legge le avrebbe attribuito la libertà di determinare il termine superato il quale opera la disciplina delle "dimissioni per fatti concludenti".

In merito, non pare potersi dubitare, condividendo quanto prospettato, che il termine legale operi in via residuale, in assenza di previsione contrattuale. Tuttavia, l'espressione utilizzata dal legislatore, per la quale il termine predetto deve ritenersi "*in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni*", ha fatto propendere per la considerazione, di prudenza, della non agibilità della previsione di termini inferiori da parte della contrattazione collettiva.

Al riguardo, benché il tenore letterale dell'articolo 19 non disponga espressamente l'inderogabilità del termine di quindici giorni, si ritiene che la norma non consenta interpretazioni peggiorative della posizione del lavoratore e renda, quindi, necessario contemperare il principio della libertà contrattuale delle parti sociali con l'indispensabile esigenza di tutela del lavoratore da una definitiva espulsione dal contesto lavorativo priva di una adeguata giustificazione, al fine di evitare effetti abusivi o distorsivi sul rapporto di lavoro.

Infatti, se l'articolo 19 non stabilisse alcun minimo inderogabile e consentisse alla contrattazione collettiva di ridurre liberamente il termine di quindici giorni di assenza ingiustificata, le parti sociali potrebbero fissare una durata minima, anche esigua, tale da non porre il lavoratore in condizioni di giustificare tempestivamente le ragioni dell'assenza, riconducendo in tal modo l'effetto risolutivo a un comportamento del lavoratore privo di un effettivo valore legale.

In ogni caso si rappresenta che, ove si consolidassero interpretazioni giurisprudenziali difformi sul punto, sarà cura di questa Amministrazione rivedere la soluzione prospettata.

In secondo luogo, codesto Consiglio chiede un chiarimento interpretativo su quali siano le conseguenze nel caso in cui il datore di lavoro non proceda al ripristino del rapporto di lavoro, ritenendo insufficiente la prova offerta dal lavoratore o non condividendo la verifica dell'Ispettorato o ancora nell'ipotesi di presentazione delle dimissioni per giusta causa successivamente alla procedura menzionata.

Al riguardo, appare necessario distinguere le diverse ipotesi prospettate, tutte riconducibili ad una digressione dallo sviluppo dell'iter fisiologico previsto dalla norma, per il quale alla dimostrazione della impossibilità per il lavoratore di giustificare le ragioni della propria assenza, non seguono gli effetti caducatori previsti dalla norma.

E pertanto:

- a) qualora, superato il termine per l'assenza ingiustificata e comunicata la circostanza all'Ispettorato territorialmente competente, quest'ultimo verifichi l'insussistenza dei presupposti richiesti dal nuovo comma 7 bis dell'art. 26, d. lgs. 151/2015, il rapporto di lavoro dovrà pur sempre essere ricostituito per iniziativa del datore di lavoro. Nel caso in cui quest'ultimo ritenga comunque non valide le ragioni del lavoratore, si ritiene non possa operare alcuna automaticità della ricostituzione del rapporto di lavoro;
- b) nel caso in cui il lavoratore – successivamente all'avvio della procedura di cui al nuovo comma 7 bis, ma prima che la stessa abbia prodotto il suo effetto dimissivo – comunichi le proprie dimissioni, queste ultime produrranno gli effetti previsti dalla legge dal momento del loro perfezionamento. Nell'eventualità, poi, che le dimissioni siano state rassegnate per giusta causa, la verifica della sussistenza delle ragioni sottostanti l'atto di recesso del lavoratore potrà essere oggetto di successivo contraddittorio tra le parti, presso le sedi consuete, compresa quella giudiziale.



Il Direttore Generale
CONDIZIONE
C = IT
O = MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

F27-25 - Bonus edili e opzioni alternative: i chiarimenti sulle condizioni di accesso

Definite da nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate le ipotesi in cui è ancora possibile accedere alla cessione del credito ed allo sconto in fattura per il Superbonus ed i bonus edilizi ordinari

Si delinea sempre con maggiore chiarezza l’insieme delle condizioni che consentono ai beneficiari del Superbonus e dei bonus edili di accedere, quando ancora possibile, alla cessione del credito e allo sconto in fattura. Sono numerosi, infatti, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate attraverso 5 risposte (103,104,105,106,107) a quesiti pubblicate fra il 15 e il 16 aprile scorso. In particolare, i chiarimenti forniti riguardano coloro che hanno sostenuto, al 30 marzo 2024, qualche “spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati” (cfr. art.1, co.5, del DL 39/2024 – legge 67/2024), una condizione che consente, al ricorrere di una serie di altri requisiti, di derogare al divieto di cessione del credito e sconto per i bonus edili. In più (nella risposta 107/2025) emerge che in linea generale le opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura sono ammesse per le spese sostenute nel 2025 solo per il Superbonus, mentre per tutti gli altri bonus ordinari le stesse sono consentite solo fino al 31 dicembre 2024 a prescindere dal rispetto delle condizioni di deroga.

Molto importanti anche i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito ai requisiti richiesti per poter fruire delle detrazioni nelle forme alternative della cessione del credito e dello sconto in fattura. Risposte che hanno in parte confermato quanto già anticipato in precedenza (Cfr. la Risposta n. 15/E del 28 gennaio 2025 e la Risposta n.26/E del 12 febbraio 2025). Ecco, in particolare, i punti fermi che emergono dalla nuova prassi:

- al 30 marzo 2024 devono essere soddisfatte congiuntamente tutte le condizioni previste dall’art.1, co.5, del DL 39/2024,
 - l’avvenuta esecuzione di lavori edili (“lavori già effettuati”)
 - il sostenimento dei relativi costi (“sostenuta alcuna spesa”)
 - la documentazione di questi mediante fattura (“documentata da fattura”).
- con l’espressione “lavori già effettuati” si intende fare riferimento all’esecuzione in senso stretto di “lavori edili”, quindi non sono rilevanti le spese riferite alla tassa per l’occupazione di suolo pubblico, agli oneri di urbanizzazione, all’ottenimento di autorizzazioni amministrative, ai servizi tecnici propedeutici all’inizio dei lavori (es. il compunto metrico, l’acquisto di materiali, l’installazione di ponteggi), e alle attività professionali o di consulenza.
- la condizione relativa a “lavori già effettuati” si ritiene soddisfatta con l’esecuzione parziale di lavori a prescindere dal raggiungimento, al 30 marzo 2024, di un determinato stato di avanzamento lavori;
- nell’ipotesi in cui più interventi, anche se autonomi, siano compresi nello stesso provvedimento abilitativo, o in caso di “edilizia libera” nell’accordo vincolante, la condizione di esecuzione dei lavori si intende realizzata anche se, al 30 marzo 2024, le spese pagate, documentate da fattura, si riferiscano ad uno solo degli interventi indicati nel medesimo titolo.

Pertanto, le opzioni restano ammesse anche per le spese sostenute dopo il 30 marzo 2024 relativamente agli ulteriori lavori agevolati. Fermo restando, precisa l’Agenzia nella Risposta 107/2025, che la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali nelle forme alternative della cessione del credito e dello sconto in fattura è ammessa per i bonus edili diversi dal Superbonus, solo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.

- È rilevante anche il pagamento di spese per lavori effettuati documentati da fattura, sempre effettuato entro il 30 marzo, tra appaltatore e subappaltatore anche se l’appaltatore, per quella data, non ha ricevuto pagamenti dal committente e non abbia a sua volta emesso fattura. Quindi il pagamento delle spese può essere effettuato anche da un soggetto diverso dal committente principale purché documentato da fattura con data ante 30 marzo.

Per completezza si ricorda che nelle precedenti risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate sul tema (Risposte 15/E/2025 e 26/E/2025) è stato precisato il momento nel quale le spese si intendono sostenute, a seconda delle diverse ipotesi legate a:

- interventi su parti condominiali, per i quali rileva la data del bonifico effettuato dall’amministratore (o dal soggetto incaricato), indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condòmino;
- opzione per lo sconto integrale con Superbonus al 110% (quindi senza alcun pagamento) per il quale occorre far riferimento alla data della fattura, ovvero in caso di sconto parziale (o quando è previsto un pagamento) alla data di

pagamento con bonifico della parte eccedente lo sconto praticato in fattura.

In linea generale, poi, fa fede la data in cui viene dato ordine di pagamento con bonifico alla Banca (o Posta), a nulla rilevando il momento, diverso e/o successivo, in cui avviene l’addebito effettivo delle somme sul c/c dell’ordinante.

Infine, si ricorda che nella Risposta 15/E/2025 è stato affrontato anche il caso della presentazione di varianti al titolo originario presentate dopo l’ulteriore blocco all’esercizio delle opzioni previsto dal DL 39/2024-legge 67/2024, con effetto dal 30 marzo 2024.

Risposta n. 103/2025

OGGETTO: Bonus edilizi – sconto in fattura e cessione del credito – limitazioni – deroga – art. 1, co. 5, del decreto-legge n. 39 del 2024 – pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico – non rilevanza.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

ALFA (di seguito, "Istante") presenta un'istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, volta a ottenere chiarimenti in merito all'applicazione, nell'ambito dei cd. *bonus* edilizi, dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 (di seguito, *breviter*, "comma 5"), concernente il blocco del cd. sconto in fattura o della cd. cessione del credito ivi previsto, al caso concreto qui di seguito rappresentato.

L'Istante rappresenta che l'oggetto della propria attività consiste nell'acquisto, nella vendita, nella costruzione e nella ristrutturazione di fabbricati di qualsiasi tipo anche mediante l'appalto a terzi per l'esecuzione dei lavori edili.

Ciò posto, l'Istante riferisce che:

- in data 14 dicembre 2023, ha acquistato *"una palazzina cielo terra [presso] il comune di [...], da ristrutturare e poi rivendere, acquisendone tutti i titoli edilizi in corso di validità dalla parte venditrice con i relativi oneri e benefici fiscali"*;

- in data 26 giugno 2021, la parte venditrice aveva depositato presso il comune di [...] regolare SCIA alternativa al permesso a costruire per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione della palazzina;

- in data 12 maggio 2022, i lavori sono iniziati e, a seguito di richiesta di occupazione di suolo pubblico per cantierizzazione del cantiere, presentata in data 17 maggio 2022, è stato eseguito il versamento di euro [...] da parte dei vecchi proprietari;

- in data 6 febbraio 2024, l'Istante ha presentato al comune di [...], relativamente alla suddetta SCIA in corso di validità ed esecuzione, voltura della ditta esecutrice dei lavori;

- in data 29 marzo 2024, è stata presentata sempre al comune di [...] una variante per modifiche non sostanziali alla suddetta SCIA, che *"non modificava i diritti acquisiti dalla precedente"*.

Tanto premesso, l'Istante chiede se, nel caso di specie, risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 5 affinché la ditta esecutrice dei lavori possa utilizzare il cd. sconto in fattura o la cd. cessione del credito previsti dall'articolo 121, comma 1,

lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene che, nella fattispecie in esame, il pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, effettuato in data 17 maggio 2022 dai vecchi proprietari, come documentato dalla ricevuta del comune di [...] e dal relativo bonifico allegati all'istanza, soddisfi quanto previsto dal comma 5 per consentire alla ditta esecutrice dei lavori l'utilizzo del cd. sconto in fattura o della cd. cessione del credito.

A sostegno di tale conclusione l'Istante richiama la risoluzione n. 229/E del 18 agosto 2009, in cui è stato chiarito che *"la tassa per l'occupazione del suolo pubblico, pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull'area pubblica necessario all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, è da considerarsi come onere strettamente collegato alla realizzazione dell'intervento edilizio e, pertanto, riconducibile ai costi detraibili indicati nella circolare 121/E del 1998"*.

Dunque, a giudizio dell'Istante, il pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico può essere considerato valido al fine del superamento del blocco del cd. sconto in fattura o della cd. cessione del credito previsto dal comma 5.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente si rappresenta che la presente risposta esula e non implica alcuna valutazione in merito ai requisiti, di natura soggettiva e oggettiva, previsti dalla disciplina

agevolativa qui in commento, in relazione ai quali resta fermo ogni potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

L'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi indicati nel comma 2 dello stesso articolo 121 (quindi, interventi di ristrutturazione edilizia, eliminazione delle barriere architettoniche, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici) possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante (cd. sconto in fattura);

- per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (cd. cessione del credito).

Ciò premesso, si osserva che, con riferimento alle opzioni disciplinate dal citato articolo 121, l'articolo 2 del decreto-legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, ha stabilito che a decorrere dal 17 febbraio 2023 tali facoltà non potessero più essere esercitate. In particolare, il comma 1 del citato articolo 2 ha previsto che "*[a] decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto [17 febbraio 2023, n.d.r.], in relazione agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.*

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è consentito l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge".

Il successivo comma 2 ha introdotto una limitazione alla portata della precedente disposizione, ammettendo delle deroghe al divieto ivi disposto; in particolare, stabilisce che *"le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:*

a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), [...];

b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) [...];

c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo [...]".

Alla luce dell'attuale quadro normativo, emerge - per quanto qui di interesse - che dal 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 11 del 2023) non è più consentito fruire delle detrazioni fiscali in oggetto nelle forme alternative della cd. cessione del credito o del cd. sconto in fattura, a meno che non ricorrano le ipotesi di deroga tassativamente indicate.

Occorre considerare che, da ultimo, il decreto-legge n. 39 del 2024 ha introdotto un'ulteriore restrizione all'applicazione della deroga di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 11 del 2023, prevedendo al comma 5 che: "[I]e disposizioni di cui

all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati" (sottolineatura aggiunta).

Il comma 5, dunque, prevede che, per gli interventi edilizi per i quali opera la deroga al blocco del cd. sconto in fattura e della cd. cessione del credito di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e comma 3, lettere a) e b), del decreto-legge n. 11 del 2023, la medesima deroga non trovi applicazione nei casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo sia avvenuta in data antecedente all'entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 11 del 2023 (ossia, antecedente al 17 febbraio 2023), non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per "*lavori già effettuati*", alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024 (ossia, alla data del 30 marzo 2024).

Per quanto qui di interesse, dal tenore della locuzione "*lavori già effettuati*" contenuta nel comma 5, si ritiene che tale disposizione intenda fare riferimento all'esecuzione, in senso stretto, di lavori edili.

In altri termini, a giudizio della scrivente, la deroga contenuta nel comma 5 opera esclusivamente laddove, alla data del 30 marzo 2024, siano stati sostenuti costi afferenti alla materiale esecuzione degli interventi edilizi (oggetto dell'agevolazione).

Ciò premesso, con il quesito in esame, l'Istante chiede se la deroga al blocco del cd. sconto in fattura o della cd. cessione del credito di cui al comma 5 trovi applicazione

laddove sia stato effettuato esclusivamente il pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico entro la data del 30 marzo 2024.

Alla luce di quanto sopra detto, si ritiene che il costo afferente a tale tassa non possa essere ricondotto tra le spese rilevanti ai fini del comma 5, in quanto non riguardante la materiale esecuzione di interventi edilizi.

Tanto premesso, non ricorrendo i presupposti di cui al comma 5 nei termini sopra detti, si ritiene che nel caso in esame non operi la deroga al blocco del cd. sconto in fattura o della cd. cessione del credito ivi prevista.

La presente risposta viene resa sulla base degli elementi evidenziati dichiarati dall'Istante, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)

Risposta n. 104/2025

OGGETTO: Bonus edilizi – sconto in fattura e cessione del credito – limitazioni – deroga – art. 1, co. 5, del decreto-legge n. 39 del 2024 – pagamento di spese per servizi tecnici propedeutici all'inizio dei lavori – non rilevanza.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

ALFA S.r.l. (di seguito, "Istante") presenta un'istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, volta a ottenere chiarimenti in merito all'applicazione, nell'ambito dei cd. *bonus* edilizi, dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 (di seguito, *breviter*, comma 5), concernente il blocco del cd. sconto in fattura o della cd. cessione del credito ivi previsto, al caso concreto qui di seguito rappresentato.

L'Istante rappresenta di essere una società di ingegneria e di architettura e dichiara che:

- in data 27 maggio 2022 il committente/condominio, in seguito all'assemblea dei proprietari, ha accettato l'offerta dell'Istante per l'esecuzione dell'attività preliminare finalizzata alla realizzazione degli interventi di riduzione del rischio sismico per l'accesso ai benefici fiscali del cd. *Superbonus 110%* e contestuale prosieguo delle attività di progettazione in caso di fattibilità dell'intervento;

- l'Istante ha svolto lo studio di fattibilità e la verifica dei requisiti per la realizzazione degli interventi di riduzione del rischio sismico di cui sopra;

- in data 21 luglio 2022 il committente, in seguito all'assemblea dei proprietari, *"ha accettato lo studio di fattibilità presentato dall'Istante e contestualmente incarico per la progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza per i lavori avente ad oggetto i soli interventi rientranti nel cd. Sismabonus"*;

- l'Istante ha, dunque, svolto la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi di riduzione del rischio sismico sopra detti;

- in data 18 novembre 2022 l'Istante ha ricevuto, tramite pec dell'amministratore di condominio, formale autorizzazione a procedere alla presentazione della Cilas entro il 18 novembre 2022; tale decisione è stata poi formalmente ratificata nella successiva assemblea condominiale del 22 novembre 2022;

- in data 18 novembre 2022 il Tecnico incaricato ha presentato la CILAS per l'avvio dei lavori approvati;

- in data 22 novembre 2022 il committente, a seguito di delibera assembleare, ha accettato la progettazione definitiva ed esecutiva ed ha dato mandato all'Istante per

la presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata Superbonus (CilaS), nonché per le successive attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza per i lavori aventi ad oggetto gli interventi di riduzione del rischio sismico rientranti nel cd. *Superbonus 110%*, con esclusione dell'intervento di abbattimento delle barriere architettoniche e di impianto; durante la medesima assemblea, il committente ha deciso di nominare BETA per l'esecuzione dei lavori di riduzione del rischio sismico rientranti nel cd. *Superbonus 110%*, come da progetto redatto dall'Istante.

L'Istante afferma di avere regolarmente emesso, per le attività sopra descritte, a titolo di acconto, la fattura n. [...] del 4 aprile 2023, debitamente pagata dal condominio mediante bonifico bancario in data 6 aprile 2023.

L'Istante fa presente che in data 25 ottobre 2023, in occasione di assemblea condominiale, a seguito della rinuncia da parte di BETA, il committente ha nominato in sostituzione ZETA per l'esecuzione dei lavori di riduzione del rischio sismico rientranti nel cd. *Superbonus 110%*, come da progetto redatto dall'Istante, e riferisce che anche tale impresa, visti l'ulteriore evoluzione normativa ed il blocco cessioni 2023, non ha dato seguito al regolare svolgimento dei lavori.

Tanto premesso, l'Istante chiede se nel caso in oggetto siano soddisfatte le condizioni previste dal comma 5, con particolare riferimento al requisito delle "*spese sostenute*", affinché il condominio/committente possa utilizzare la cd. cessione del credito o il cd. sconto in fattura, previsti dall'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene che nel caso di specie la spesa sostenuta dal condominio per servizi tecnici propedeutici all'inizio dei lavori e specificatamente per il computo metrico soddisfi le condizioni richieste dal comma 5 affinché il condominio/committente possa utilizzare la cd. cessione del credito o il cd. sconto in fattura.

A conferma di tale conclusione, l'Istante sottolinea come *"la stessa normativa, con il [decreto-legge n. 34 del 2020], abbia sempre fatto rientrare nelle spese agevolabili i costi relativi a studi di fattibilità e/o servizi tecnici propedeutici all'ottenimento dei titoli autorizzativi necessari per eseguire le opere"*.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente si rappresenta che la presente risposta esula e non implica alcuna valutazione in merito ai requisiti, di natura soggettiva e oggettiva, previsti dalla disciplina agevolativa qui in commento, in relazione ai quali resta fermo ogni potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

L'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi indicati nel comma 2 dello stesso articolo 121 (quindi, interventi di ristrutturazione edilizia, eliminazione delle barriere architettoniche, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici) possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante (cd. sconto in fattura);

- per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (cd. cessione del credito).

Ciò premesso, si osserva che, con riferimento alle opzioni disciplinate dal citato articolo 121, l'articolo 2 del decreto-legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, ha stabilito che a decorrere dal 17 febbraio 2023 tali facoltà non potessero più essere esercitate. In particolare, il comma 1 del citato articolo 2 ha previsto che "*[a] decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto [17 febbraio 2023, n.d.r.], in relazione agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è consentito l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge*".

Il successivo comma 2 ha introdotto una limitazione alla portata della precedente disposizione, ammettendo delle deroghe al divieto ivi disposto; in particolare, stabilisce che "*le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:*

a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), [...];

b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) [...];

c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo [...]"

Alla luce dell'attuale quadro normativo, emerge - per quanto qui di interesse - che dal 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 11 del 2023) non è più consentito fruire delle detrazioni fiscali in oggetto nelle forme alternative della cd. cessione del credito o del cd. sconto in fattura, a meno che non ricorrano le ipotesi di deroga tassativamente indicate.

Occorre considerare che, da ultimo, il decreto-legge n. 39 del 2024 ha introdotto un'ulteriore restrizione all'applicazione della deroga di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 11 del 2023, prevedendo al comma 5 che: "[l]e disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati" (sottolineatura aggiunta).

Il comma 5, dunque, prevede che, per gli interventi edilizi per i quali opera la deroga al blocco del cd. sconto in fattura e della cd. cessione del credito di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e comma 3, lettere a) e b), del decreto-legge

n. 11 del 2023, la medesima deroga non trovi applicazione nei casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo sia avvenuta in data antecedente all'entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 11 del 2023 (ossia, antecedente al 17 febbraio 2023), "*non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati*", alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024 (ossia, alla data del 30 marzo 2024).

Per quanto qui di interesse, dal tenore della disposizione di cui al comma 5 si ritiene che le "*spese sostenute*" debbano essere relative a "*lavori già effettuati*" e che con tale ultima locuzione si intenda fare riferimento all'esecuzione, in senso stretto, di lavori edili.

In altri termini, a giudizio della scrivente, la deroga contenuta nel comma 5 opera esclusivamente laddove, alla data del 30 marzo 2024, siano stati sostenuti costi afferenti alla materiale esecuzione degli interventi edilizi (oggetto dell'agevolazione).

Ciò premesso, con il quesito in esame, l'Istante chiede se la deroga al blocco del cd. sconto in fattura o della cd. cessione del credito di cui al comma 5 trovi applicazione laddove sia stata sostenuta dal condominio/committente una spesa per servizi tecnici propedeutici all'inizio dei lavori, specificamente per il computo metrico.

Alla luce di quanto sopra detto, si ritiene che il costo sostenuto per il computo metrico non possa essere ricondotto tra le spese rilevanti ai fini del comma 5, in quanto non riguardante la materiale esecuzione di interventi edilizi.

Tanto premesso, non ricorrendo i presupposti di cui al comma 5 nei termini sopra detti, si ritiene che nel caso in esame non operi la deroga al blocco del cd. sconto in fattura o della cd. cessione del credito ivi prevista.

La presente risposta viene resa sulla base degli elementi evidenziati dichiarati dall'Istante, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)

Risposta n. 105/2025

OGGETTO: Bonus edilizi – sconto in fattura e cessione del credito – limitazioni – deroga – art. 1, co. 5, del decreto-legge n. 39 del 2024 – pagamento degli oneri di urbanizzazione – non rilevanza – interventi edilizi – fatture emesse dai subappaltatori – pagamento effettuato dopo il 30 marzo 2024 – condizioni – non sussistenza.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

ALFA S.r.l., *start-up* costituita a norma dell'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 (di seguito, "Istante"), presenta un'istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 27 luglio 2000, n. 212, volta a ottenere chiarimenti in merito all'applicazione, nell'ambito dei cd. *bonus* edilizi, dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024,

n. 67, concernente il blocco del cd. sconto in fattura o della cd. cessione del credito ivi previsto, al caso concreto qui di seguito rappresentato.

L'Istante dichiara di aver sottoscritto in data 17 gennaio 2024 un contratto d'appalto, in qualità di *general contractor*, per la ristrutturazione edilizia, mediante demolizione e ricostruzione, di un complesso immobiliare sito in [...] (di seguito, "Intervento edilizio").

L'Intervento edilizio è stato autorizzato con SCIA alternativa al permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, depositata presso l'amministrazione comunale competente in data 21 novembre 2022.

L'Istante riferisce che, in data 19 febbraio 2024, la parte committente ha provveduto al pagamento "*degli oneri di urbanizzazione, del costo di costruzione e dei diritti di segreteria*", per l'importo complessivo di euro [...].

In seguito, è stato comunicato al Comune il giorno di inizio dei lavori (effettivamente iniziati il giorno 26 febbraio 2024).

L'Istante rileva che:

- in data 27 marzo 2024, è stata completata la demolizione del fabbricato, compreso il trasporto a discarica dei materiali di risulta;

- "*le attività inerenti questa fase di lavoro risultano fatturate, in data 27 marzo 2024, dal subappaltatore, per quanto concerne il taglio del calcestruzzo armato, ed in data 31 marzo 2024 per la restante parte dei lavori*"; e

- *"alla data del 30 marzo 2024 non risultano ulteriori pagamenti oltre quelli concernenti gli oneri sopracitati ed ancora nessuna fattura risulta emessa nei confronti della parte committente"*.

L'Istante, inoltre, evidenzia che per la realizzazione delle opere sopra descritte, la parte committente intenderebbe beneficiare delle agevolazioni previste dall'articolo 14, comma 2-*quater*.1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (di seguito, "Sismabonus"), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, da trasferire a titolo di pagamento mediante il cd. sconto in fattura ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, (di seguito, solo "sconto in fattura") alla società appaltatrice (*i.e.*, l'Istante) delle lavorazioni in oggetto.

Al riguardo, l'Istante fa presente che il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2024 (di seguito, anche *breviter*, "comma 5") prevede che, per gli interventi per i quali, a legislazione vigente, opera la deroga al blocco del cd. sconto in fattura o della cd. cessione del credito [ovvero le eccezioni previste dall'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e comma 3, lettere a) e b), del decreto-legge n. 11 del 2023], questa comunque non opera nei casi in cui - nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo in data antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 11 del 2023 (ossia, prima del 17 febbraio 2023) - non risulti sostenuta *"alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati"* al 30 marzo 2024 (ossia, alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 39 del 2024).

Tanto premesso, l'Istante chiede se, nel caso di specie, risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 5, per utilizzare il cd. sconto in fattura (ovvero la cd. cessione del credito).

Con nota del [...], la scrivente ha formulato una richiesta di documentazione integrativa. Con nota del [...], l'Istante ha risposto alla predetta richiesta (di seguito, "documentazione integrativa").

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante sostiene che, nella fattispecie in esame, il pagamento degli "*oneri di urbanizzazione, del costo di costruzione e dei diritti di segreteria*", effettuato in data 19 febbraio 2024 dalla parte committente, e le fatture emesse dalla società subappaltatrice in data 27 e 31 marzo 2024, soddisfino le condizioni previste dal comma 5, per consentire alla parte committente di "*continuare ad utilizzare*" il c.d. sconto in fattura.

Con riferimento alla condizione delle spese sostenute, richiesta dal comma 5, l'Istante ritiene che la locuzione "sostenute" debba essere intesa nell'accezione che tale termine assume in materia di *bonus* edilizi, a seconda del soggetto destinatario del *bonus* stesso, e, a questo riguardo, fa presente che:

- per le persone fisiche non esercenti attività di impresa, le spese si considerano sostenute secondo un criterio di cassa, vale a dire con riferimento alle somme pagate nel periodo considerato;

- per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali deve farsi riferimento al criterio di competenza e, quindi, alla data di ultimazione della prestazione,

indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Tanto premesso, l'Istante ritiene che, nel caso di specie, la condizione della fatturazione degli interventi edilizi sia rispettata, dal momento che il comma 5 risulta avere *"un perimetro di applicazione molto ampio, in quanto non richiede necessariamente che le fatture siano emesse dall'impresa appaltatrice dei lavori o dal general contractor alla parte committente, ma possono riguardare anche fatture di subappalto e/o spese tecniche"*.

Per quanto concerne il rispetto della condizione relativa all'effettiva realizzazione delle opere, a parere dell'Istante, il comma 5 non delimita la *"natura"* del pagamento, che può riguardare, quindi, qualsiasi spesa sostenuta dalla parte committente, compresi, dunque, gli oneri di urbanizzazione.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente si rappresenta che non sono oggetto della presente risposta i requisiti, di natura soggettiva e oggettiva, previsti dalla disciplina agevolativa qui in commento, in relazione ai quali resta fermo ogni potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

L'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni dal 2020 al 2024, spese per gli interventi indicati nel comma 2 dello stesso articolo 121 (quindi, anche interventi rientranti nel Sismabonus) possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante (il cd. sconto in fattura);

- per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (la cd. cessione del credito).

Con riferimento alle opzioni disciplinate dal citato articolo 121, l'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 ha stabilito che a decorrere dal 17 febbraio 2023 tali facoltà non potessero più essere esercitate. In particolare, il comma 1 del citato articolo 2 ha previsto che "*[a] decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto [17 febbraio 2023, n.d.r.], in relazione agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è consentito l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge*".

Il successivo comma 2 ha ridotto la portata della precedente disposizione, prevedendo delle deroghe al divieto ivi disposto; in particolare, ha stabilito che "*le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:*

a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), [...];

b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) [...];

c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo [...]"

Alla luce dell'attuale quadro normativo, emerge - per quanto qui di interesse - che dal 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 11 del 2023) non è più consentito fruire delle detrazioni fiscali in oggetto nelle forme alternative della cd. cessione del credito o del cd. sconto in fattura, a meno che non ricorrano le ipotesi di deroga tassativamente indicate.

Tra tali ipotesi, come visto, rientra la fattispecie della demolizione e ricostruzione dell'edificio, tipologia di opere che vengono realizzate nel caso in esame, per le quali l'Istante riferisce che il titolo abilitativo è stato presentato in data 21 novembre 2022.

Occorre considerare, tuttavia, che, da ultimo, il decreto-legge n. 39 del 2024 ha introdotto un'ulteriore restrizione all'applicazione della deroga di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 11 del 2023, prevedendo al comma 5 che: "*[1]e disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati*" (sottolineatura aggiunta).

Dunque, le deroghe al blocco delle opzioni di cui all'articolo 121 citato [cioè, le eccezioni previste all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e comma 3,

lettere a) e b), del decreto-legge n. 11 del 2023] continuano a operare al verificarsi delle ulteriori condizioni richieste dal comma 5, in relazione agli interventi edilizi ammessi al *Superbonus* o ad altre detrazioni previste per altri interventi, per i quali si sono verificati, antecedentemente al 17 febbraio 2023, i relativi presupposti e, al 30 marzo 2024, siano stati eseguiti lavori con il "sostenimento" delle relative spese, documentate da fattura.

In altri termini, il comma 5 prevede che, per gli interventi edilizi per i quali opera la deroga al blocco del cd. sconto in fattura e della cd. cessione del credito, detta deroga non ha effetto nei casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo sia avvenuta in data antecedente all'entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 11 del 2023 (ossia, antecedentemente al 17 febbraio 2023), non risulti "*sostenuta*" alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024 (ossia, alla data del 30 marzo 2024).

La *ratio* della norma è quella di impedire che i soggetti, che anteriormente alla data del 17 febbraio 2023 rientravano nelle deroghe previste dall'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 11 del 2023, conservino il diritto all'esercizio delle opzioni del cd. sconto in fattura o della cd. cessione del credito, se non abbiano effettuato lavori per i quali abbiano "*sostenut[o]*" spese al 30 marzo 2024, documentate da fattura.

Dal tenore letterale del comma 5, dunque, l'applicabilità della deroga ivi prevista opera solo al contemporaneo ricorrere, al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024), delle seguenti condizioni:

- (a) l'avvenuta esecuzione di lavori edili ("*lavori già effettuati*");
- (b) il sostenimento dei relativi costi ("*sostenuta alcuna spesa*"); e
- (c) la documentazione di questi mediante fattura ("*documentata da fattura*").

In considerazione della *ratio* della norma, si ritiene che la locuzione "*lavori già effettuati*" si riferisca alla materiale esecuzione di interventi edilizi, escludendo, dunque, ogni prestazione attinente e/o riconducibile ad attività preparatorie all'effettuazione degli stessi. Pertanto, i costi relativi alle attività professionali o di consulenza, nonché quelli relativi agli oneri di urbanizzazione o per l'ottenimento di autorizzazioni amministrative, non rilevano ai fini del rispetto del requisito in parola.

In presenza di lavori effettivamente eseguiti alla data del 30 marzo 2024, si ritiene che le ulteriori due condizioni richieste dal richiamato articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2024, relative al sostenimento, mediante pagamento, delle spese relative ai lavori effettuati e la loro documentazione mediante fattura, possano essere verificate sia nei rapporti tra committente e appaltatore, sia tra quest'ultimo e gli eventuali subappaltatori.

Pertanto, ai fini dell'applicazione della deroga prevista dal richiamato articolo 1, comma 5, assumono rilevanza anche i pagamenti delle spese per lavori effettuati, documentati con fattura, dal subappaltatore nei riguardi dell'appaltatore e ciò anche nell'ipotesi in cui, alla data del 30 marzo 2024, l'appaltatore non abbia ancora ricevuto dal committente alcun pagamento per i lavori effettuati, né abbia ancora emesso, nei riguardi dello stesso committente, nessuna fattura al fine di documentare l'esecuzione dei lavori.

Al fine di assicurare la finalità del comma 5 (diretta a limitare i soggetti destinati a mantenere la facoltà di esercitare le opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020), dunque, il sostenimento della spesa relativa all'esecuzione dei lavori deve avvenire mediante il relativo pagamento entro la data del 30 marzo 2024 e tale pagamento può essere effettuato anche da un soggetto diverso dal committente principale

(ad esempio, dall'appaltatore nei riguardi del subappaltatore e ciò indipendentemente dal fatto che, entro la data del 30 marzo 2024, vi sia stato anche un pagamento per lavori effettuati del committente nei riguardi dell'appaltatore).

Oltre al pagamento, il sostenimento delle spese relative a lavori effettuati deve essere documentato mediante fattura (sempre entro la predetta data).

Ne consegue che l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito può essere esercitata anche dal committente che si avvale di un appaltatore (ad esempio, di un contraente generale) il quale, nonostante abbia pagato alla data del 30 marzo 2024 ai subappaltatori una parte dei lavori effettuati, non abbia entro tale data emesso fattura nei confronti del committente in relazione ai medesimi lavori. Anche in tale ipotesi, i pagamenti devono riferirsi a "*lavori già effettuati*".

Resta fermo, inoltre, che il legame tra il pagamento da parte delle imprese esecutrici dei lavori e il committente dei lavori, beneficiario finale dell'agevolazione, deve essere debitamente documentato.

Ciò posto, con il quesito in esame, concernente l'interpretazione del predetto comma 5, l'Istante chiede se la deroga al blocco del cd. sconto in fattura o della cd. cessione del credito ivi contenuta trovi applicazione laddove:

(1) siano stati pagati (il 19 febbraio 2024) dalla parte committente esclusivamente i cd. oneri di urbanizzazione;

(2) siano state emesse (la prima, il 27 marzo 2024, e la seconda, il 31 marzo 2024) fatture dalla società subappaltatrice per l'esecuzione di lavori di demolizione concernenti gli interventi edilizi.

Per quanto riguarda il punto (1), si tratta - sulla base di quanto affermato in istanza - delle uniche spese sostenute dalla parte committente alla data del 30 marzo 2024 ("*[a]lla data del 30/03/2024 non risultano ulteriori pagamenti oltre quelli concernenti gli oneri sopracitati [ossia, gli oneri di urbanizzazione, il costo di costruzione e i diritti di segreteria di cui al d.P.R. n. 380 del 2001, n.d.r.] ed ancora nessuna fattura risulta emessa nei confronti della parte committente*" - così pag. [...] dell'istanza).

Alla luce di quanto sopra detto, si ritiene che gli oneri amministrativi di costruzione e urbanizzazione dovuti per la realizzazione degli interventi edilizi previsti - come quelli descritti nell'istanza - o, comunque, imposti a qualunque titolo, concernenti la compartecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione, non siano riconducibili tra le spese rilevanti ai fini del comma 5, posto che detti oneri non riguardano la materiale esecuzione di interventi edilizi.

Con riferimento al punto (2), la circostanza che alla data del 27 marzo 2024 siano state comunque poste in essere alcune lavorazioni (come il taglio del calcestruzzo) concernenti gli interventi edilizi astrattamente agevolabili, non soddisfa le condizioni richieste dal comma 5 in quanto la relativa fattura, anche se emessa dalla società subappaltatrice prima del 30 marzo 2024, risulta pagata successivamente a tale data.

Dagli allegati alla documentazione integrativa emerge, infatti, che la predetta fattura è stata pagata dopo la data del 30 marzo 2024 (in particolare il primo addebito, a titolo di acconto, risale al 3 aprile 2024 e il secondo, a titolo di saldo, al 23 maggio 2024 - [...]).

Alla luce delle considerazioni svolte, si ritiene che, nel caso in esame, la deroga al blocco del cd. sconto in fattura (o della cd. cessione del credito), prevista dal comma 5, non operi, non ricorrendo i presupposti ivi previsti nei termini sopra detti.

Dunque, non sussistono le condizioni richieste per riconoscere al committente l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121 citato in relazione all'intervento edilizio rappresentato in istanza.

La presente risposta viene resa sulla base degli elementi evidenziati dichiarati dall'Istante, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nella documentazione integrativa e nei relativi allegati, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)

Risposta n. 106/2025

OGGETTO: Bonus edilizi – sconto in fattura e cessione del credito – limitazioni – deroga – art. 1, co. 5, del decreto-legge n. 39 del 2024 – general contractor – assenza di fatture emesse nei confronti del committente – spese, documentate da fatture, sostenute dai soggetti coinvolti entro il 30 marzo 2024 – rilevanza – pagamento di spese per prestazioni professionali, di servizi tecnici preparatori all'inizio lavori e di mere attività preparatorie al cantiere – non rilevanza.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

ALFA S.p.A. (di seguito, "Istante") presenta un'istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, volta a ottenere chiarimenti in merito all'applicazione, nell'ambito dei cd. *bonus edilizi*, dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 (di seguito, anche *breviter*, comma 5), concernente il blocco

del cd. sconto in fattura o della cd. cessione del credito ivi previsto, al caso concreto qui di seguito rappresentato.

L'Istante dichiara di aver sottoscritto in data 21 dicembre 2021 un contratto di appalto riguardante "*l'esecuzione di opere di efficientamento energetico (cd. Superbonus ex art. DL n. 34/2020 e s.m.i.)*", con il Condominio [...], sito in [...] (di seguito, "Condominio"), in persona dell'Amministratore *pro tempore*, espressamente autorizzato a mezzo deliberazione assembleare di pari data, con la quale è stata, altresì, approvata l'esecuzione delle suddette opere.

L'Istante riferisce che:

- il citato contratto di appalto prevede, come unica modalità di pagamento del corrispettivo per i lavori eseguiti, l'applicazione dell'opzione del cd. sconto in fattura, di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

- in data 17 novembre 2022, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, è stata regolarmente presentata la CILAS con i relativi allegati;

- successivamente, in data 10 agosto 2022, l'Istante, nella veste di *general contractor*, ha subappaltato i lavori di efficientamento energetico a BETA che, a sua volta, ha affidato l'esecuzione dell'attività edilizia alla società consorziata GAMMA, e l'esecuzione degli impianti tecnologici e le pratiche di "*Permitting*" alla società consorziata DELTA.

L'Istante rappresenta che la società edile GAMMA ha, a sua volta, offerto in subappalto:

(i) l'esecuzione delle opere edili a ZETA, che è stata remunerata per le opere eseguite sino alla data odierna, contabilizzate nella misura di euro [...], per cui sono state emesse fatture;

(ii) l'installazione dell'impianto termico, idraulico e fotovoltaico a KAPPA, che è stata remunerata per le opere eseguite sino alla data odierna, contabilizzate nella misura di [...], per cui è stata emessa fattura;

(iii) l'installazione dei ponteggi a LAMDA che è stata remunerata per l'installazione dei ponteggi e per l'affitto mensile degli stessi nella misura di euro [...], a fronte di fatture emesse.

L'Istante rileva che nel caso in oggetto anche i tecnici professionisti, quali il progettista e il direttore dei lavori, incaricati dal *general contractor*, hanno emesso fatture e avvisi di parcella per il pagamento dei loro compensi professionali a fronte dell'attività di progettazione definitiva ed esecutiva integralmente espletata e per l'attività di direzione dei lavori eseguita alla data odierna.

Dunque, l'Istante sottolinea come sia il *general contractor* che le società consorziate e subappaltatrici abbiano sostenuto delle consistenti spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati e relativi alle attività previste dal contratto di appalto sottoscritto con il Condominio.

Ciò posto, l'Istante fa presente che il contratto di appalto sottoscritto nel caso di specie, in relazione al corrispettivo ed alle modalità di pagamento, prevede che le fatture da parte del *general contractor* nei confronti del Condominio, siano emesse "solo ed esclusivamente al raggiungimento del primo SAL, per un valore del 30% del

corrispettivo stesso, ad un secondo Sal, per un ulteriore valore del 30% del corrispettivo e, infine, il saldo del 40% alla data di termine dei lavori".

L'Istante afferma, quindi, che "allo stato attuale le fatture al Condominio da parte del general contractor, non sono state ancora emesse poiché, pur essendo in corso le opere e lavorazioni di Superbonus, non sono state ancora raggiunte le citate percentuali di esecuzione delle opere, ancorché siano state sostenute dai vari soggetti coinvolti nei lavori una serie di spese, documentate da fatture (fatture che recano il citato Condominio quale destinatario finale della prestazione e/o del servizio)".

In tema di cessione dei crediti fiscali, l'Istante rappresenta che il comma 5 interviene sulle spese relative ad interventi, che, in ragione della disciplina normativa dettata dall'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, potevano continuare ad essere oggetto di esercizio delle opzioni della cd. cessione del credito o cd. dello sconto in fattura previste dall'articolo 121 comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020.

Infatti, sulla base della disciplina di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, la possibilità di continuare ad utilizzare le opzioni del cd. sconto in fattura o della cd. cessione del credito, era prevista per le spese sostenute dopo il 16 febbraio 2023 relative ad interventi per i quali, prima del 17 febbraio 2023, risultassero depositati i relativi titoli edilizi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, risultassero avviati i lavori o era stato stipulato un accordo vincolante di fornitura di beni e servizi (per interventi su parti comuni condominiali, prima del 17 febbraio 2023 doveva anche risultare adottata la relativa delibera di approvazione dei lavori).

Rispetto a tale disciplina, il comma 5 stabilisce che sono inibiti dall'esercizio delle opzioni del cd. sconto in fattura o della cd. cessione del credito tutti coloro che alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024, quindi alla data del 30 marzo 2024, non hanno sostenuto alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.

Tanto premesso, l'Istante chiede se nel caso di specie sussistano le condizioni previste dal comma 5 per continuare ad esercitare l'opzione del cd. sconto in fattura o della cd. cessione del credito prevista dall'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione alle fatture che emetterà nei confronti del Condominio al raggiungimento dei SAL previsti nel contratto di appalto.

Con nota del [...], la scrivente ha formulato una richiesta di documentazione integrativa. Con nota del [...], l'Istante ha risposto alla predetta richiesta (di seguito, "documentazione integrativa").

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante evidenzia che una interpretazione letterale del comma 5 lo inibirebbe dal continuare ad applicare il cd. sconto in fattura o la cd. cessione del credito, in quanto formalmente non è stata emessa alcuna fattura al Condominio/committente per spese sostenute e relative a lavori già effettuati.

Tuttavia, l'Istante ritiene, allo stesso tempo, che, nel caso in oggetto, le spese sostenute al 30 marzo 2024 sia dall'Istante medesimo, sia dalle società consorziate e dalle società subappaltatrici, relative a lavori già effettuati e documentate da fatture, siano da imputare al Condominio/committente e rileva che quest'ultimo non ha ricevuto alcuna fattura dal *general contractor* solo per le citate pattuizioni contrattuali.

Dunque, l'Istante afferma la necessità di procedere a un'interpretazione sostanziale della norma in esame e, di conseguenza, ritiene di poter continuare ad utilizzare il cd. sconto in fattura o la cd. cessione del credito, in quanto reputa soddisfatte, nel caso di specie, le condizioni richieste dal comma 5.

A parere dell'Istante, infatti, le spese sostenute al 30 marzo 2024, documentate da fatture e relative a lavori già effettuati, sono già da imputare al Condominio/ committente, il quale, non ha ricevuto dal *general contractor* alcuna fattura solo per le citate pattuizioni contrattuali.

Sul punto, l'Istante sostiene che, pur non avendo formalmente ricevuto alcuna fattura in ragione delle pattuizioni contrattuali, il Condominio abbia già sostenuto (indirettamente) delle spese, per lavori effettuati, e che tali spese siano documentate da fatture (al momento intestate ad altro soggetto ma, per certo, da imputare al predetto Condominio).

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente si rappresenta che non sono oggetto della presente risposta i requisiti, di natura soggettiva e oggettiva, previsti dalla disciplina agevolativa qui in commento, in relazione ai quali resta fermo ogni potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

L'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi indicati nel comma 2 dello stesso articolo 121 (quindi, interventi di ristrutturazione edilizia, eliminazione delle barriere architettoniche, recupero o restauro della facciata degli

edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischi sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici) possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante (cd. sconto in fattura);

- per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (cd. cessione del credito).

Ciò premesso, si osserva che, con riferimento alle opzioni disciplinate dal citato articolo 121, l'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 ha stabilito che a decorrere dal 17 febbraio 2023 tali facoltà non potessero più essere esercitate. In particolare, il comma 1 del citato articolo 2 ha previsto che "*[a] decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto [17 febbraio 2023, n.d.r.], in relazione agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è consentito l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto legge*".

Il successivo comma 2 riduce la portata della precedente disposizione, prevedendo delle deroghe al divieto ivi disposto; in particolare, stabilisce che "*le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto*:"

a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) [...];

b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) [...];

c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo [...]".

Alla luce dell'attuale quadro normativo, emerge - per quanto qui di interesse - che dal 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 11 del 2023) non è più consentito fruire delle detrazioni fiscali in oggetto nelle forme alternative della cd. cessione del credito o del cd. sconto in fattura, a meno che non ricorrano le ipotesi di deroga tassativamente indicate.

Tra tali ipotesi, come visto, rientra la fattispecie della demolizione e ricostruzione dell'edificio, tipologia di opere che vengono realizzate nel caso in esame, per le quali l'Istante riferisce che il titolo abilitativo è stato presentato in data 26 giugno 2021.

Occorre considerare, tuttavia, che, da ultimo, il decreto-legge n. 39 del 2024 ha introdotto un'ulteriore restrizione all'applicazione della deroga di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 11 del 2023, prevedendo al comma 5 che: "[l]e disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati" (sottolineatura aggiunta).

Dunque, le deroghe al blocco delle opzioni di cui all'articolo 121 citato [cioè, le eccezioni previste all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e comma 3, lettere a) e b), del decreto-legge n. 11 del 2023] continuano a operare al verificarsi delle ulteriori condizioni richieste dal comma 5, in relazione agli interventi edilizi ammessi al Superbonus o ad altre detrazioni previste per altri interventi, per i quali si sono verificati, antecedentemente al 17 febbraio 2023, i relativi presupposti e, al 30 marzo 2024, siano stati eseguiti lavori con il "sostenimento" delle relative spese, documentate da fattura.

In altri termini, il comma 5 prevede che, per gli interventi edilizi per i quali opera la deroga al blocco del cd. sconto in fattura e della cd. cessione del credito, detta deroga non ha effetto nei casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo sia avvenuta in data antecedente all'entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 11 del 2023 (ossia, antecedentemente al 17 febbraio 2023), non risulti "*sostenuta*" alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024 (ossia, alla data del 30 marzo 2024).

La *ratio* della norma è quella di impedire che i soggetti, che anteriormente alla data del 17 febbraio 2023 rientravano nelle deroghe previste dall'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 11 del 2023, conservino il diritto all'esercizio delle opzioni del cd. sconto in fattura o della cd. cessione del credito, se non abbiano effettuato lavori per i quali abbiano "*sostenut[o]*" spese al 30 marzo 2024, documentate da fattura.

Dal tenore letterale del comma 5, dunque, l'applicabilità della deroga ivi prevista opera solo al contemporaneo ricorrere, al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024), delle seguenti condizioni:

(a) l'avvenuta esecuzione di lavori edili ("*lavori già effettuati*");

(b) il sostenimento dei relativi costi ("*sostenuta alcuna spesa*"); e

(c) la documentazione di questi mediante fattura ("*documentata da fattura*").

In considerazione della *ratio* della norma, si ritiene che la locuzione "*lavori già effettuati*" si riferisca alla materiale esecuzione di interventi edilizi, escludendo, dunque, ogni prestazione attinente e/o riconducibile ad attività preparatorie all'effettuazione degli stessi.

Pertanto, i costi relativi alle attività professionali o di consulenza, nonché quelli relativi agli oneri di urbanizzazione o per l'ottenimento di autorizzazioni amministrative, non rilevano ai fini del rispetto del requisito in parola.

In presenza di lavori effettivamente eseguiti alla data del 30 marzo 2024, si ritiene che le ulteriori due condizioni richieste dal richiamato articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2024, relative al sostenimento, mediante pagamento, delle spese concernenti i lavori effettuati e la loro documentazione mediante fattura, possano essere verificate sia nei rapporti tra committente e appaltatore, sia tra quest'ultimo e gli eventuali subappaltatori.

Pertanto, ai fini dell'applicazione della deroga prevista dal richiamato articolo 1, comma 5, assumono rilevanza anche i pagamenti delle spese per lavori effettuati, documentati con fattura, dal subappaltatore nei riguardi dell'appaltatore e ciò anche nell'ipotesi in cui, alla data del 30 marzo 2024, l'appaltatore non abbia ancora ricevuto dal committente alcun pagamento per i lavori effettuati, né abbia ancora emesso, nei riguardi dello stesso committente, nessuna fattura al fine di documentare l'esecuzione dei lavori.

Al fine di assicurare la finalità del comma 5 (diretta a limitare i soggetti destinati a mantenere la facoltà di esercitare le opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge

n. 34 del 2020), dunque, il sostenimento della spesa relativa all'esecuzione dei lavori deve avvenire mediante il relativo pagamento entro la data del 30 marzo 2024 e tale pagamento può essere effettuato anche da un soggetto diverso dal committente principale (ad esempio, dall'appaltatore nei riguardi del subappaltatore e ciò indipendentemente dal fatto che, entro la data del 30 marzo 2024, vi sia stato anche un pagamento per lavori effettuati del committente nei riguardi dell'appaltatore).

Oltre al pagamento, il sostenimento delle spese relative a lavori effettuati deve essere documentato mediante fattura (sempre entro la predetta data).

Ne consegue che l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito può essere esercitata anche dal committente che si avvale di un appaltatore (ad esempio, di un contraente generale) il quale, nonostante abbia pagato alla data del 30 marzo 2024 ai subappaltatori una parte dei lavori effettuati, non abbia entro tale data emesso fattura nei confronti del committente in relazione ai medesimi lavori.

Anche in tale ipotesi, i pagamenti devono riferirsi a "*lavori già effettuati*".

Resta fermo, inoltre, che il legame tra il pagamento da parte delle imprese esecutrici dei lavori e il committente dei lavori, beneficiario finale dell'agevolazione, deve essere debitamente documentato.

Ancora, in assenza di specifiche preclusioni, l'avvenuta esecuzione di un pagamento entro la data del 30 marzo 2024, relativo a "*lavori già effettuati*", consente di esercitare l'opzione con riferimento alle spese sostenute successivamente a tale data riferite agli interventi indicati nella CILAS o nel diverso titolo abilitativo richiesto, nonché nell'accordo vincolante in caso di interventi di "*edilizia libera*", a prescindere dal raggiungimento al 30 marzo 2024 di un determinato stato di avanzamento lavori.

La condizione "*per lavori già effettuati*" si ritiene, dunque, soddisfatta, in generale, quando, relativamente ai singoli interventi autonomamente considerati, il pagamento effettuato entro il 30 marzo 2024 (unitamente alle altre condizioni previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2024) si riferisca alla realizzazione, anche in parte, dei relativi lavori.

Ciò posto, con il quesito in esame, concernente l'interpretazione del predetto comma 5, l'Istante chiede se la cd. deroga al blocco del cd. sconto in fattura o della cd. cessione del credito ivi contenuta trovi applicazione laddove, pur essendo in corso le opere e le lavorazioni di Superbonus, non siano state emesse dal *general contractor* fatture nei confronti del Condominio/committente per il mancato raggiungimento delle percentuali di esecuzione delle opere previste dal contratto di appalto, ancorché siano state sostenute dai vari soggetti coinvolti nei lavori (nel caso in esame, dal *general contractor*, dalle società consorziate e dalle società subappaltatrici dei lavori) una serie di spese, documentate da fatture (fatture che recano il citato Condominio quale destinatario finale della prestazione e/o del servizio).

Alla luce di quanto sopra detto, fermo restando che le spese professionali, nonché le spese relative ai servizi tecnici propedeutici all'inizio dei lavori e le mere attività preparatorie del cantiere (ad esempio, per l'acquisto dei materiali o l'installazione di ponteggi) non sono riconducibili tra le spese rilevanti ai fini del comma 5, in quanto non riguardanti la materiale esecuzione di interventi edilizi, si rileva che, nel caso in oggetto, gli allegati presentati in sede di documentazione integrativa non consentono alla scrivente di pronunciarsi in merito alla sussistenza o meno al 30 marzo 2024 di tutte le condizioni richieste dal comma 5 per l'operatività della deroga ivi disposta.

Invero, la documentazione integrativa e i relativi allegati non contengono una puntuale e dettagliata indicazione (richiesta dalla scrivente con la nota del [...]) dei lavori specificatamente eseguiti alla data del 30 marzo 2024, delle fatture concernenti questi ultimi emesse entro la predetta data e dei corrispettivi pagamenti effettuati sempre entro il 30 marzo 2024.

Infatti, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da [...] e allegata alla documentazione integrativa, riporta genericamente che *"alla data del 30 marzo 2024 risultava raggiunta una percentuale dei lavori pari al 36,78% del Computo Metrico allegato alla presente dichiarazione"*.

Pertanto, tenuto conto dell'interpretazione del comma 5 nei termini sopra esposti, spetterà al contribuente verificare la sussistenza nel caso di specie delle condizioni richieste dalla norma in esame, ai fini dell'operatività della deroga ivi disposta, essendo tale verifica preclusa in questa sede poiché implica valutazioni di fatto escluse dall'area dell'istituto dell'interpello (*cf.*, quanto chiarito dalla circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, secondo la quale *"[...] il legislatore ha inteso escludere dall'area dell'interpello [...] tutte quelle ipotesi che, coerentemente alla natura, alle finalità dell'istituto ed alle regole istruttorie di lavorazione delle istanze, sono caratterizzate, alternativamente: a) da una spiccata ed ineliminabile rilevanza dei profili fattuali riscontrabili dalla stessa amministrazione finanziaria ma solo in sede di accertamento; si tratta, in altre parole, di tutte quelle fattispecie in cui, più che rilevare l'aspetto qualificatorio, rileva il mero appuramento del fatto (cd. accertamenti di fatto) [...]"*).

La presente risposta viene resa sulla base degli elementi evidenziati dichiarati dall'Istante, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nella documentazione integrativa e nei relativi allegati, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)

Risposta n. 107/2025

OGGETTO: Bonus edilizi – sconto in fattura e cessione del credito – limitazioni – deroga – art. 1, co. 5, del decreto-legge n. 39 del 2024 – più interventi riconducibili ad agevolazioni diverse – lavori non ancora eseguiti – condizioni – sussistenza.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

ALFA S.r.l. (di seguito, "Istante") presenta un'istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, volta a ottenere chiarimenti in merito all'applicazione, nell'ambito dei cd. *bonus* edilizi, dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 (di seguito, *breviter*, anche comma 5), concernente il blocco del cd. sconto in fattura o della cd. cessione del credito ivi previsto, al caso concreto qui di seguito rappresentato.

L'Istante dichiara di svolgere l'attività di impresa edile e di operare prevalentemente nel settore delle ristrutturazioni abitative, con particolare riguardo agli interventi di manutenzioni ordinarie e straordinarie in ambito condominiale.

L'Istante afferma di aver sottoscritto in data 25 marzo 2023 con il Condominio "BETA" (di seguito, solo "Condominio"), situato in [...], un contratto di appalto avente per oggetto interventi di manutenzione straordinaria rientranti nelle previsioni normative del cd. "*Superbonus Sisma 110%*", di all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

L'Istante precisa che il titolo abilitativo dell'intervento sopra descritto è il permesso di costruire rilasciato dal Comune di [...] per la demolizione e la ricostruzione del fabbricato condominiale, allegato all'istanza e che detti titolo, comprendendo la riedificazione integrale dell'immobile unitamente alle opere rientranti nelle previsioni dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (abbattimento e ricostruzione), prevede anche i seguenti interventi:

- opere rientranti nel *bonus* interventi edilizi su parti private oggetto di demolizione e ricostruzione;
- opere rientranti nel *bonus* abbattimento barriere architettoniche.

L'Istante dichiara di aver acconsentito, su richiesta della committenza condominiale, all'applicazione dell'opzione prevista dall'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, accettando, quindi, di ricevere, quale liquidazione del corrispettivo contrattuale, il credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante ai condomini per l'intervento "*Superbonus - Sisma 110%*".

L'Istante fa presente che in data 30 marzo 2024 è entrato in vigore il comma 5 in base al quale: "*[1]e disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 [...] non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati*".

Ciò posto, l'Istante riferisce che, nel caso in oggetto, il Condominio committente ha provveduto a sostenere entro la data del 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024) unicamente le spese relative alle opere rientranti nelle previsioni normative del cd. "*Superbonus Sisma 110%*", di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, per il SAL1 e il SAL2, mediante la procedura del cd. sconto in fattura, effettuando, altresì, le regolari comunicazioni telematiche all'Amministrazione finanziaria entro il termine previsto del 4 aprile 2024.

L'Istante rileva che la tecnica di costruzione adottata nella fattispecie in esame ha imposto la sostanziale ultimazione delle opere riconducibili al cd. "*Superbonus Sisma 110%*", di cui al citato articolo 119, prima di poter iniziare le opere private destinate alla ricostruzione interna dell'immobile e che, pertanto, gli interventi che prevedono le detrazioni al 50% [*ex articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito "*Tuir*")], nonché gli interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche non sono stati oggetto di alcun specifico sostenimento di spesa da parte della committenza entro il 30 marzo 2024.

Dunque, l'Istante precisa che, nel caso in oggetto, a ridosso dell'entrata in vigore del comma 5 l'appaltatore aveva sostanzialmente terminato le opere del cd. "Superbonus" e stava proseguendo le opere accessorie rientranti nei cd. *bonus* minori.

Tanto premesso, l'Istante chiede se, nel caso di specie, risultino soddisfatte le condizioni richieste dal comma 5 affinché la parte committente possa continuare a utilizzare il cd. sconto in fattura o la cd. cessione del credito, di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, anche in relazione alle restanti opere rientranti nel campo di applicazione di agevolazioni fiscali diverse da quelle indicate nell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (i cd. *bonus* minori).

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene che, nel caso in esame, la parte committente possa continuare ad applicare il cd. sconto in fattura o la cd. cessione del credito, previsti dall'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, anche in relazione alle restanti opere da eseguire, agevolate con *bonus* edilizi diversi dal *Superbonus* (i cd. *bonus* minori), in considerazione dell'unicità del titolo abilitativo e dell'inscindibilità dei diversi interventi oggetto del medesimo.

A riguardo, l'Istante rappresenta che *"la norma introdotta dal comma 5 trova la propria ragione nella volontà del legislatore di evitare che interventi c.d. dormienti e che, quindi, non avessero avuto alcun effettivo inizio di operatività, potessero continuare ad usufruire dell'agevolazione della procedura di sconto in fattura"*.

A sostegno della propria conclusione, l'Istante evidenzia che *"il titolo abilitativo dell'intervento è unico [e] presenta, [inoltre], la caratteristica di inscindibilità nelle varie*

lavorazioni in quanto, per sua forma autorizzativa, richiede l'esecuzione di tutte le opere ivi indicate".

Dunque, a parere dell'Istante, l'intervento deve considerarsi unitario e, pertanto, l'avvenuto sostenimento, entro la data del 30 marzo 2024, delle spese del SAL1 e del SAL2, per la parte di opere rientranti nelle previsioni normative del cd. "*Superbonus Sisma 110%*", di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, consente di poter ritenere soddisfatte le condizioni richieste dal comma 5 per l'operatività della deroga ivi disposta anche per quanto concerne i benefici fiscali connessi ai *bonus* edilizi minori (rispettivamente interventi di ricostruzione su parti private e interventi di abbattimento barriere architettoniche).

Invero, secondo l'Istante, "*ipotizzare l'inapplicabilità della procedura di sconto in fattura per quanto l'ultimazione delle opere oggetto dell'intervento (seppur rientranti in agevolazioni diverse da quelle primarie riferibili al Superbonus - Sisma 110), manifesterebbe un ingiusto svantaggio per i contribuenti che, per palesi ragioni tecniche costruttive, non hanno potuto scegliere liberamente l'ordine cronologico delle lavorazioni del medesimo intervento unitario".*

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente, si rappresenta che la presente risposta esula e non implica alcuna valutazione in merito ai requisiti, di natura soggettiva e oggettiva, previsti dalle discipline agevolative qui in commento, in relazione ai quali resta fermo ogni potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Inoltre, si evidenzia che il presente parere si fonda sul presupposto - non verificato in questa sede in quanto non oggetto di alcuno specifico quesito - che, alla data del 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024), il Condominio committente abbia provveduto al pagamento delle spese relative alle opere rientranti nelle previsioni normative del cd. "*Superbonus Sisma 110%*", di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (ossia, i SAL1 e SAL2 indicati nell'istanza), e che tale circostanza integri *ex se* i presupposti richiesti dal comma 5.

Nell'ambito del quadro normativo concernente le limitazioni introdotte all'utilizzo delle detrazioni fiscali relative alle ristrutturazioni edilizie nelle forme dello sconto in fattura e della cessione del credito, da ultimo, il decreto-legge n. 39 del 2024 ha introdotto un'ulteriore restrizione all'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 2, comma 2 e 3, del decreto-legge del 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, prevedendo al comma 5 che: "*[l]e disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati*" (sottolineatura aggiunta).

Dunque, le deroghe al blocco delle opzioni di cui all'articolo 121 citato [cioè, le eccezioni previste all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e comma 3, lettere a) e b), del decreto-legge n. 11 del 2023] continuano a operare al verificarsi delle ulteriori condizioni richieste dal comma 5, in relazione agli interventi edilizi ammessi al *Superbonus* o alle altre detrazioni previste per altri interventi, per i quali si sono verificati,

antecedentemente al 17 febbraio 2023, i relativi presupposti e, al 30 marzo 2024, siano stati eseguiti lavori con il "*sostenimento*" delle relative spese, documentate da fattura.

In altri termini, il comma 5 prevede che, per gli interventi edilizi per i quali opera la deroga al blocco del cd. sconto in fattura e della cd. cessione del credito, detta deroga non ha effetto nei casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo sia avvenuta in data antecedente all'entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 11 del 2023 (ossia, antecedentemente al 17 febbraio 2023), non risulti "*sostenuta*" alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024 (ossia, alla data del 30 marzo 2024).

La *ratio* della norma è quella di impedire che i soggetti, i quali anteriormente alla data del 17 febbraio 2023 rientravano nelle deroghe previste dall'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 11 del 2023, conservino il diritto all'esercizio delle opzioni del cd. sconto in fattura o della cd. cessione del credito, se non hanno pagato alcuna spesa al 30 marzo 2024, documentata da fattura, per lavori già effettuati.

Dal tenore letterale del comma 5, dunque, l'applicabilità della deroga ivi prevista opera solo al contemporaneo ricorrere, al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 39 del 2024), delle seguenti condizioni:

- (a) l'avvenuta esecuzione di lavori edili ("*lavori già effettuati*");
- (b) il sostenimento dei relativi costi ("*sostenuta alcuna spesa*"); e
- (c) la documentazione di questi mediante fattura ("*documentata da fattura*").

Ciò posto, in base al tenore letterale del comma 5, si ritiene che l'applicabilità della deroga *de qua* operi laddove, al 30 marzo 2024, ricorrano congiuntamente tutte le condizioni richieste dalla norma stessa.

Ai fini che qui interessano, si ritiene che, in assenza di specifiche preclusioni, il pagamento, relativo a "*lavori già effettuati*", eseguito entro la data del 30 marzo 2024, consenta di esercitare l'opzione anche con riferimento alle spese riferite agli interventi indicati nella comunicazione di inizio lavoro asseverata ai sensi dell'articolo 119, comma 3-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020 (CILAS) o nel diverso titolo abilitativo richiesto, nonché nell'accordo vincolante in caso di interventi di "*edilizia libera*", sostenute successivamente a tale data.

La condizione "*per lavori già effettuati*" si ritiene, dunque, soddisfatta, in generale, a prescindere dal raggiungimento al 30 marzo 2024 di un determinato stato di avanzamento lavori, se, relativamente ai singoli interventi autonomamente considerati, il pagamento effettuato entro il 30 marzo 2024 (unitamente alle altre condizioni previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2024) si riferisca alla realizzazione, anche in parte, dei relativi lavori.

Conseguentemente, la deroga al divieto per l'esercizio di una delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge n. 34 del 2020, opera esclusivamente con riferimento all'intervento per il quale, alla data del 30 marzo 2024, unitamente alle altre condizioni previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 39 del 2024, siano stati effettuati, anche in parte, i relativi lavori e sia stato effettuato, anche in parte, il relativo pagamento.

Nell'ipotesi in cui più interventi, ancorché autonomi, siano ricompresi nel medesimo titolo abilitativo (CILAS) o - in caso di interventi in "*edilizia libera*" - nell'accordo vincolante, la suddetta condizione è soddisfatta quando le spese pagate,

documentate da fattura, si riferiscono anche ad uno solo degli interventi ivi indicati (così la risposta a istanza di interpello pubblicata *sub* n. 15 del 2025).

Ad esempio, nell'ipotesi in cui la CILAS riguardi l'effettuazione sia di interventi antisismici sia di interventi agevolati con un diverso *bonus* edilizio, la condizione posta dalla norma è soddisfatta anche se, alla data del 30 marzo 2024, siano state pagate spese, documentate con fattura, relative, anche in parte, ai soli lavori antisismici effettuati. Pertanto, in tale caso, è possibile esercitare l'opzione per lo sconto in fattura e/o per la cessione del credito con riferimento anche alle spese relative agli interventi agevolati con un diverso *bonus* edilizio sostenute successivamente alla predetta data.

Nel caso rappresentato dall'Istante, dunque, l'avvenuto sostenimento entro la data del 30 marzo 2024 delle spese relative alle opere rientranti nell'agevolazione del "*Superbonus Sisma 110%*", di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (circostanza - come detto - presupposto della presente risposta e, comunque, non oggetto di alcun specifico quesito), consentirà alla parte committente di continuare a fruire del cd. sconto in fattura o della cd. cessione del credito, di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione alle restanti opere previste nel titolo abilitativo e agevolate con *bonus* edilizi diversi dal *Superbonus*, sempre che sussistano le ulteriori condizioni richieste dal comma 5 (come, ad esempio, le fatture relative alle spese sostenute), nonché le condizioni specificatamente richieste dalla normativa concernente le singole agevolazioni fiscali (non oggetto del presente interpello, rispetto alle quali resta fermo ogni potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria).

A questo riguardo, da ultimo, si ricorda che per gli interventi agevolati con *bonus* edilizi diversi dal *Superbonus* la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali nelle forme

alternative del cd. sconto in fattura e della cd. cessione del credito è ammessa, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, solo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.

La presente risposta viene resa sulla base degli elementi evidenziati dichiarati dall'Istante, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello e nei relativi allegati, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

PER IL DIRETTORE CENTRALE
Salvatore Cortese
Atto di delega prot. R.I. 10786 del 20.08.2024

IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)

F28-25 - Mutui ipotecari: esclusa la deducibilità integrale in caso di diritto di superficie

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che ai fini della piena deducibilità degli interessi passivi derivanti dai mutui per l'acquisto di immobili da locare, la costituzione del diritto di superficie non può essere assimilata ad un contratto di locazione

No alla deducibilità integrale degli interessi passivi relativi a finanziamenti ipotecari per l'acquisto di terreni da concedere in diritto di superficie a tempo determinato, a fronte del pagamento di un canone periodico. In questo caso, infatti, non può operare la norma che ammette la deducibilità per intero degli interessi passivi derivanti da mutui ipotecari, in quanto i finanziamenti devono riguardare in via specifica l'acquisizione di immobili destinati alla locazione.

Così si è espressa l'Agenzia delle Entrate nella Risposta n.110 del 16 aprile 2025 ad un interpello formulato da una società che intende acquistare dei terreni da concedere a terzi in diritto di superficie, a carattere temporaneo, per l'installazione di impianti fotovoltaici, dietro pagamento di un canone periodico per l'intera durata del diritto medesimo. L'acquisto verrà finanziato da mutui, garantiti da ipoteca sui medesimi immobili. Viene, quindi, chiesto se sia possibile dedurre nella misura integrale gli interessi passivi relativi a tali finanziamenti, anziché entro i limiti stabiliti dall'art.96 del D.P.R. 917/1986 – TUIR.

Quest'ultima disposizione, infatti, nel disciplinare in via generale la deducibilità, ai fini IRES, degli interessi passivi sui finanziamenti accesi dalle società per l'attività d'impresa, stabilisce che questi sono deducibili per intero solo fino a concorrenza degli interessi attivi, mentre l'eccedenza degli interessi passivi rispetto a quelli attivi è deducibile entro il 30% del risultato operativo lordo – ROL di gestione del periodo d'imposta di riferimento e dei periodi precedenti.

Tuttavia, in favore delle società immobiliari di gestione con specifici requisiti patrimoniali ed economici (relativi alla prevalente attività di locazione), il limite del 30% del ROL non opera in relazione agli interessi passivi sui finanziamenti, garantiti da ipoteca, per l'acquisto o la costruzione di immobili destinati alla locazione. Tali interessi sono, quindi, deducibili per intero (art.1, co.36, secondo periodo, della legge 244/2007).

Nel caso di specie, questa eccezione viene ritenuta applicabile dalla società immobiliare istante, con la motivazione che la costituzione dei diritti di superficie sui terreni acquistati mediante il finanziamento possa essere considerata equiparabile alla locazione.

Di parere negativo è, invece, l'Agenzia delle Entrate. Infatti, nella Risposta n.110/2025 si chiarisce che ai fini della piena deducibilità degli interessi passivi derivanti dai mutui per l'acquisto di immobili da locare, la costituzione del diritto di superficie non può essere assimilata ad un contratto di locazione.

Ciò perché l'art.1, co.36, della legge 244/2007:

- – ha sempre fatto riferimento, sia nel testo originario che a seguito delle successive modifiche (D.Lgs. 147/2015), al solo istituto della locazione, e non anche ad altre forme contrattuali, per definire la destinazione dell'immobile acquistato con il finanziamento;
- – va letto, in senso più generale, nel contesto dell'annunciata, e non ancora attuata, riforma organica della fiscalità delle imprese immobiliari, in attesa della quale la norma è stata introdotta a favore delle società immobiliari di gestione, la cui attività

principale consiste proprio nella locazione di immobili (cfr . anche la C.M. 37/E/2009).

Pertanto, nel caso di specie viene esclusa la deducibilità integrale degli interessi passivi relativi a mutui ipotecari per l' acquisto di terreni su cui costituire diritti di superficie a favore di terzi (gli interessi sono, invece, deducibili entro il 30% del ROL).

Infine, l'Agenzia delle Entrate precisa che non può essere esteso ai fini della disciplina fiscale delle deducibilità degli interessi passivi quanto dalla stessa chiarito in un caso specifico nel quale, ai soli fini contabili, era stata ammessa l'assimilazione fra il diritto di superficie ed un contratto di locazione (cfr . Risposta 435/2019).

Risposta n. 110/2025

OGGETTO: Interessi passivi – art. 96 del TUIR – terreni – diritto di superficie – acquisto – finanziamenti garantiti da ipoteca – destinazione alla locazione – art. 1, co. 36, della legge n. 244 del 2007 – non integrale deducibilità

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

Con istanza di interpello presentata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, ALFA s.r.l. (di seguito, "Istante") chiede un parere sulla corretta interpretazione dell'articolo 1, comma 36, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito, "comma 36"), in merito al trattamento fiscale da riservare agli interessi passivi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili (nella specie, terreni) destinati alla costituzione di diritti di superficie.

L'Istante rappresenta di essere una società costituita il [...] e che rientrano nel proprio oggetto sociale, tra le altre, le attività di:

- fornitura di servizi relativi all'acquisizione di diritti reali o personali relativi a proprietà immobiliari che ospitano infrastrutture mobili, solari, di dati, di ricarica o di altro tipo, in particolare fibre e reti;
- attività di consulenza in relazione a ciò che precede, inclusa, in particolare, la negoziazione di contratti di locazione;
- acquisizione di tutte le proprietà mobili e immobiliari, effettuazione delle transazioni commerciali, industriali e finanziarie necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale.

L'Istante riferisce di far parte del Gruppo facente capo a BETA, il cui *business* consiste nell'acquistare terreni da concedere agli operatori di impianti solari. Poiché il principale obiettivo è quello di acquistare terreni nell'Europa meridionale dove l'irradiazione risulta essere più alta, BETA ha individuato l'Italia come uno dei principali mercati.

L'Istante rappresenta, inoltre, di aver individuato alcuni terreni per i quali ha sottoscritto contratti preliminari di compravendita. Le risorse per l'acquisto dei terreni saranno reperite attraverso finanziamenti erogati da BETA o da istituti finanziari, garantiti da ipoteca iscritta sulle stesse proprietà, per la cui remunerazione la società sosterrà oneri nella forma di interessi passivi determinati a tassi di mercato.

L'Istante, inoltre, specifica che sui terreni acquisiti saranno costituiti dei diritti di superficie (di seguito, "DDS") di durata determinata (di solito, 20 anni) in favore di soggetti terzi operanti nel campo delle energie rinnovabili, i quali vi installeranno dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, percependo in cambio un corrispettivo sotto forma di canone periodico per l'intera durata del DDS.

L'Istante chiarisce che la scelta di utilizzare tale forma contrattuale (ossia, la costituzione di DDS) deriva dal fatto che, quando la disponibilità del terreno è acquisita con contratto di locazione, il conduttore non ha titolo giuridico adeguato alla costituzione di una garanzia reale. Pertanto, gli istituti di credito, che finanziano l'operazione di sviluppo degli impianti, prediligono concedere un finanziamento in presenza di un DDS perché - secondo l'Istante stesso - possono tutelarsi ottenendo dal titolare di quest'ultimo una garanzia reale sul medesimo diritto.

Infine, l'Istante specifica di redigere il bilancio secondo i principi contabili nazionali (OIC) e che sarà considerata, una volta acquisiti i terreni, una società immobiliare di gestione, in quanto la propria attività, esclusiva o prevalente, sarà costituita dalla gestione di patrimoni immobiliari, effettuata per lo più tramite la loro concessione a terzi mediante DDS.

Tanto premesso, l'Istante intende conoscere il parere della scrivente in merito al corretto trattamento fiscale da riservare agli interessi passivi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla costituzione di diritti di superficie.

Con nota del [...], la scrivente ha formulato una richiesta di documentazione integrativa; l'Istante ha risposto alla richiesta con la nota del [...] ([...] di seguito, "documentazione integrativa").

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante evidenzia che per le società immobiliari di gestione, in base all'articolo 1, comma 36, della legge n. 244 del 2007, è prevista la piena deducibilità degli *"interessi passivi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati*

alla locazione", con la conseguente esclusione delle limitazioni di cui all'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, "TUIR").

La norma citata, secondo l'Istante, prevede la presenza dei seguenti requisiti:

- (i) l'immobile deve rientrare nella categoria degli immobili patrimoniali;
- (ii) il finanziamento deve essere garantito da ipoteca sull'*asset*;
- (iii) l'immobile deve essere destinato alla locazione;
- (iv) la società deve svolgere in via effettiva e prevalente attività immobiliare.

Per quanto riguarda il requisito indicato *sub (i)*, l'Istante rappresenta che i terreni acquisiti rientrano nella categoria dei beni patrimoniali secondo le previsioni dell'articolo 90 del TUIR, che li definisce come quei beni "*che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa*".

Secondo l'Istante, la "*disposizione prevista dall'art. 1, c. 36, L. 244/2007, sulla base di quanto chiarito dall'Amministrazione finanziaria con la Circolare n. 37/2009, par. 2, si rende applicabile indipendentemente dalla classificazione degli immobili - patrimonio e strumentali - non essendo determinante la natura dell'immobile posto a garanzia dell'impegno assunto*". Pertanto, l'Istante ritiene che "*i terreni che verranno acquistati dalla società risultano essere elegibili ai fini dell'applicazione della disposizione*".

Sul requisito *sub (ii)*, relativo al finanziamento garantito da ipoteca, l'Istante rappresenta che, per quanto riguarda la natura dei finanziamenti, "*non si rinvencono nella normativa di riferimento e nella prassi dell'Amministrazione finanziaria delle precisazioni circa la fonte degli stessi, eccezion fatta per il leasing (cfr. Circolare n. 37/*

E/2009)"; pertanto, ritiene che "non vi siano preclusioni in merito all'applicazione della norma in commento laddove il finanziamento venga erogato dai soci della Società, in luogo degli istituti finanziari".

In merito al requisito *sub (iii)*, inerente alla destinazione alla locazione dell'immobile, l'Istante sostiene che "[I]Amministrazione finanziaria (cfr. Risposte n. 37/2018 e n. 435/2019) ha affermato che vi è una sostanziale equiparazione tra gli effetti contabili e quindi fiscali - per effetto del principio di derivazione rafforzata ex art. 83 TUIR - prodotti dalla locazione e quelli prodotti dal DDS", sostenendo quindi che "nel termine "locazione" previsto dall'art. 1, c. 36, L. 244/2007 possa essere ricompreso anche il DDS".

Con riferimento al requisito identificato *sub (iv)*, quello della prevalenza dell'attività immobiliare, l'Istante afferma che "[I]a Società, dopo aver acquistato i terreni, sarà considerata come una società che svolge in via effettiva e prevalente attività immobiliare".

Per quanto sopra esposto, quindi, l'Istante ritiene che "gli interessi passivi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su terreni su cui verranno costituiti dei diritti di superficie risulteranno integralmente deducibili e non soggetti alle limitazioni di cui all'art. 96 TUIR".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che il presente parere è reso sulla base degli atti, dei fatti e delle informazioni fornite dal contribuente nell'istanza di interpello e nella documentazione integrativa, assunte acriticamente nel presupposto della veridicità,

completezza e concretezza e attiene ai dubbi interpretativi formulati dall'istante, senza estendersi a questioni diverse da quelle che hanno formato oggetto di espressa richiesta ovvero a circostanze (come la *prevalenza* dell'attività svolta dall'Istante) riscontrabili solo in via di fatto.

Resta, pertanto, impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria su tali profili.

Si osserva che, con riferimento alla deducibilità ai fini IRES degli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti dalle società per lo svolgimento dell'attività d'impresa, l'articolo 96 del TUIR prevede che "[l]*eccedenza degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati rispetto all'ammontare complessivo degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è deducibile nel limite dell'ammontare risultante dalla somma tra il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica del periodo d'imposta e il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica riportato da periodi d'imposta precedenti ai sensi del comma 7 [...]*".

Al riguardo, l'articolo 1, comma 36, della legge n. 244 del 2007, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147, prevede una deroga ai limiti della deducibilità degli interessi passivi previsti dal richiamato articolo 96 concernente gli acquisti o la costruzione di immobili patrimoniali.

Con la modifica introdotta con il decreto legislativo n. 147 del 2015, è stato definito l'ambito soggettivo di applicazione della norma. In particolare, è stato precisato che le "*società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare*" sono quelle che presentano sia un requisito di tipo patrimoniale (valore dell'attivo patrimoniale

costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione) sia un requisito economico (ricavi costituiti per almeno due terzi da canoni di locazione o affitti di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale dei fabbricati).

Si osserva, inoltre, che, affinché la disposizione in commento possa trovare applicazione, deve trattarsi di *"interessi corrisposti relativamente all'acquisto o alla costruzione degli immobili"* ed è *"necessario che il mutuo ipotecario abbia ad oggetto gli stessi immobili concessi in locazione"* (cfr. circolari 21 aprile 2009, n. 19/E e 22 luglio 2009, n. 37/E).

Con riguardo all'ambito di applicazione della disciplina in oggetto, la citata circolare n. 37/E del 2009 ha individuato quali soggetti destinatari della disposizione le *"immobiliari di gestione"*, ovvero quelle *"società la cui attività consiste principalmente nella mera utilizzazione passiva degli immobili cd. "patrimonio" e strumentali per natura locati o comunque non utilizzati direttamente"*, e ha chiarito che la disposizione contenuta nel comma 36 è riferibile *"sia agli immobili patrimoniali che agli immobili strumentali per natura, purché destinati all'attività locativa, non essendo determinante la natura dell'immobile posto a garanzia dell'impegno assunto"*.

Tanto premesso, nella fattispecie in esame, l'Istante intende ottenere un parere in merito alla possibilità di dedurre integralmente gli interessi passivi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su terreni su cui verranno costituiti dei diritti di superficie.

Sul punto, per quanto qui di interesse, giova innanzitutto evidenziare che il comma 36 prevede che lo stesso si applichi a condizione che si sia in presenza di *"finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione"*.

Con riferimento al requisito della destinazione alla *"locazione"* dei beni eleggibili a godere dell'agevolazione in commento, l'Istante riferisce che intenderebbe porre in essere *"dei contratti di costituzione di diritti di superficie (di seguito "DDS") con una durata a tempo determinato (di solito 20 anni) sui terreni di cui sopra con soggetti operanti nell'ambito delle energie rinnovabili, che intendono installare al suolo dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica [...]"*.

In relazione all'assimilazione del contratto di costituzione dei DDS al contratto di locazione, si ritiene opportuno evidenziare che il diritto di superficie rappresenta un diritto reale di godimento disciplinato dagli articoli da 952 a 956 del codice civile e che consiste nella concessione, da parte del proprietario di un terreno o di un immobile a terzi, del diritto a costruire sopra o sotto il suolo.

Al riguardo, si osserva che con la risposta a interpello pubblicata *sub* n. 435 del 2019 (richiamata dall'Istante) sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale da adottare nel caso di costituzione del diritto di superficie. Il caso analizzato, nello specifico, riguardava una società che percepiva un corrispettivo una *tantum* per la costituzione del diritto di superficie a tempo determinato, da corrispondere alla stipulazione del contratto definitivo.

Occorre segnalare che, in tale circostanza, l'assimilazione tra contratto di locazione e contratto di costituzione di diritto di superficie ha riguardato aspetti prettamente contabili, da cui consegue il rispetto del principio di

competenza nell'imputazione dei componenti positivi di reddito ("*[i]n relazione alla rappresentazione contabile dei componenti di reddito derivanti dalla costituzione di un diritto di superficie a tempo determinato, il combinato disposto del paragrafo 4 dell'OIC 11 e del paragrafo 65 dell'OIC 12 determina l'applicazione in via analogica ai componenti positivi della sostanziale equiparazione tra gli effetti prodotti dal diritto di superficie e quelli prodotti dalla locazione, operata espressamente dai menzionati principi contabili per quanto concerne i componenti di reddito negativi (cfr. risoluzione 15 maggio 2018, n. 37/E).*" - così la richiamata risposta n. 435).

Si ritiene, invece, che dal punto di vista dell'applicazione del comma 36 in commento, non sia possibile equiparare la locazione con la costituzione del DDS.

Infatti, sia la legge n. 244 del 2007, che ha introdotto il comma 36, sia le norme che sono intervenute successivamente a modificare tale disposizione, richiamano espressamente l'istituto della *locazione* allo scopo di individuare la destinazione dell'immobile ("*destinati alla locazione*" - *cfr.*, il comma 36), escludendo così la possibilità di utilizzare altri istituti - simili o analoghi - ai fini dell'applicazione della disposizione in parola.

A ciò va aggiunto che la circolare n. 37/E del 2009 ha evidenziato che "*[p]er meglio comprendere la ratio della norma sopra citata e definirne l'ambito applicativo è opportuno ricordare la disposizione in cui risulta inserita. In particolare, la prima parte del comma 36 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2008 demanda ad una commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari il compito di proporre l'adozione di modifiche normative volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente. In prospettiva di attuare questa revisione*

organica della fiscalità riguardante le "imprese immobiliari", la norma citata ha poi stabilito, in via transitoria, "la non rilevanza ai fini dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione". Inoltre, la richiamata circolare specifica che "[t]rattasi, più precisamente, di una norma programmatica contenente due disposizioni tra loro collegate che regolamentano il settore immobiliare. In sostanza, la disposizione introdotta dalla legge finanziaria per il 2008, nel prevedere una riforma della fiscalità delle imprese immobiliari, dispone, nel periodo transitorio, la temporanea esclusione dal meccanismo di deducibilità del nuovo articolo 96 del TUIR degli interessi passivi corrisposti dalle medesime società immobiliari e derivanti da finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili dati in locazione" (enfasi aggiunta).

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che nel caso rappresentato dall'Istante non sia integrato il requisito della *destinazione alla locazione* richiesto dal comma 36, in merito alla possibilità di dedurre integralmente gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati all'installazione al suolo pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in quanto gli immobili in questione saranno oggetto di contratto di costituzione di diritto di superficie.

Pertanto, si ritiene che l'Istante non possa beneficiare della integrale deduzione degli interessi passivi prevista dal comma 36.

Di conseguenza, non si provvede all'analisi delle altre questioni sottese al quesito posto (ossia, della categoria/natura degli immobili destinati alla locazione, della

provenienza del finanziamento, *etc.*), stante il carattere assorbente della questione sopra affrontata rispetto alla fattispecie concreta rappresentata.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)

U43-25 - Decreto End of waste inerti e terreni da bonifica: tutti i materiali del workshop Ance – Unem

Sono disponibili le slide dell'incontro che si è tenuto lo scorso 15 aprile presso la sede dell'Ance, dedicato alle opportunità e criticità legate al nuovo Decreto inerti

Lo scorso 15 aprile si è tenuto presso la sede dell'Ance un incontro dedicato al nuovo Decreto End of Waste Inerti e terreni da bonifica, organizzato dall'Associazione in collaborazione con UNEM.

L'evento, pensato per fornire agli operatori tutte le informazioni tecniche necessarie per adempiere ai nuovi obblighi previsti dal Decreto, ha rappresentato un'importante occasione di approfondimento sulla disciplina dell'End of Waste , alla luce delle novità normative introdotte dal Decreto 127/2024.

Tra i relatori sono intervenuti l'Avv. Daniele Carissimi , componente della Commissione interministeriale per la revisione della normativa ambientale e del Gruppo di lavoro End of Waste e la Dr.ssa Francesca Minniti , Responsabile dell'Area tematica gestione dei rifiuti e tecnologie del Centro Nazionale dei rifiuti e dell'economia circolare dell'Ispra.

L'incontro ha avuto l'obiettivo di individuare e condividere soluzioni concrete e possibili adeguamenti normativi da sottoporre all'attenzione del Ministero, in virtù della fase di monitoraggio prevista dallo stesso Decreto per assicurare che questo possa rispondere efficacemente alle diverse esigenze che emergeranno nel tempo dalla sua applicazione pratica.

Di seguito le slide presentate nel corso dell'incontro.

End of Waste: opportunità e sfide per il settore delle costruzioni

L'evoluzione normativa per la gestione degli inerti: dal rifiuto a risorsa disponibile

15 aprile 2025

ANCE

Avv. Daniele Carissimi
info@danielecarissimi.it

PREMESSE

- LA RILEVANZA DEL SETTORE DI RIFERIMENTO
- PERSEGUIMENTO DEI BENEFICI DAL RECUPERO
- CONSAPEVOLEZZA DELLE CRITICITA'
- PLURALITA' ED ETEROGENEITA' DEI PARAMETRI
NORMATIVI DI RIFERIMENTO

DM EOW 152/2022 ORA ABROGATO

- La stesura della bozza è iniziata nel **2017**.
- Diversi pareri a ISPRA, ISS e Consiglio di Stato tra il 2017 e il 2020
- il Ministero nella primavera del **2022** ha formato il **gruppo di lavoro EOW** con limitati poteri sulla prima stesura
- rispetto della tempistica PNRR al 30/06/22
- **Pubblicazione** in GU del decreto il 20 ottobre 2022 con la già nota consapevolezza della sua migliorabilità (monitoraggio-aggiornamento già previsto)
- Il DM **è entrato in vigore il 4 novembre 2022** (termine di adeguamento era fissato al 04.11.24)
- Il DM è stato abrogato con l'entrata in vigore del DM 127/2024 efficace dal 26 settembre 2024

1 PERCORSO

del DM 127/2024

- Dopo la pubblicazione del DM 152/22 il MASE ha :
 1. promosso una **proroga del termine di adeguamento degli operatori** del settore alle disposizioni del DM. Il termine inizialmente previsto per **l'adeguamento** degli operatori era fissato al **3 maggio 2023** , successivamente **posticipato** dal DL Milleproroghe al **4 maggio 2024** (DL 29 dicembre 2022, n. 98 conv. L. 24 febbraio 2023, n. 14);
 2. **predisposto una nuova (prima) bozza di revisione** del Decreto 152/22 e aperto una **consultazione pubblica** per raccogliere le osservazioni di tutti i soggetti interessati a cui è stata resa nota (avvenuta in data 30 gennaio 2023/21 febbraio 2023 e con le consultazioni scritte Aprile – Maggio 2023). Ha visto la partecipazione di 40 soggetti e tutte le osservazioni sono state analizzate (anche quelle tardive);
 3. Redatto una seconda bozza di DM che tiene conto **del percorso compiuto**, la quale è stata trasmessa alla **Presidenza del Consiglio dei Ministri** (Dip. Affari giuridici e legati) per poi ottenere un parere positivo;
 4. Trasmesso lo schema di regolamento al **CdS** (novembre 2023) e ottenuto il **parere** 15 febbraio 2024, n. 161, con il quale si dà atto che il testo del DM recepisce le indicazioni fornite in precedenza dello stesso CdS;
 5. Trasmesso alla **Commissione UE** il 14/12/2023 il testo del regolamento come previsto dalla Dir. UE 1535/2015;
 6. ulteriormente rinviato, con il D.L. 215/2023 (Milleproroghe 2024) conv. L. 18/2024, il **termine** per **adeguare le autorizzazioni EOW** dei rifiuti inerti da C&D previsto dal DM 152/22, fissato per il 4 novembre 2024;
 7. **Concluso il periodo dello stand still** presso la Commissione UE (90 giorni dal 14/12/2023) il 15 marzo 2024;
 8. **Decreto Ministeriale pubblicato in G.U. il 12 settembre 2024 con il n. 127 del 28 giugno 2024.**

STRUTTURA NUOVO DM 127/2024

Struttura del Decreto oggi:

- **Articolo 1 - Oggetto e finalità**: individua ambito di applicazione del regolamento, oggetto e finalità
- **Articolo 2 - Definizioni**: contiene le definizioni
- **Articolo 3 – Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto**: dispone che, all’esito di operazioni di recupero effettuate nel rispetto di una serie di requisiti previsti dall’allegato 1, i rifiuti inerti ammessi al trattamento EoW cessino di essere qualificati come rifiuti e siano qualificati come aggregati recuperati
- **Articolo 4 – Scopi specifici di utilizzabilità**: individua tassativamente i diversi usi specifici di utilizzo dei materiali End of waste.
- **Articolo 5 – Responsabilità del produttore, dichiarazione di conformità e modalità di prelievo e detenzione dei campioni**: individua le responsabilità del produttore, introduce la dichiarazione di conformità del produttore dell’aggregato recuperato da cui devono essere accompagnati i materiali EoW e definisce le modalità di prelievo detenzione dei campioni
- **Articolo 6 – Sistema di gestione**: prevede che il produttore applichi un sistema di gestione e della qualità
- **Articolo 7 - Monitoraggio**: introduce un periodo di tempo nel quale, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento, il Ministero può effettuare un monitoraggio dell’impatto delle disposizioni introdotte sul comparto e valutare l’opportunità di apportarvi eventuali revisioni, ove necessario.
- **Articolo 8 – Norme transitorie e finali**
- **Articolo 9 - Abrogazioni**
- **Allegato 1**: contiene i criteri generali ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, e in particolare, indica quali sono i rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato, circoscrivendo il campo a determinate tipologie di inerti non pericolosi, riconducibili ai capitoli 01 e 17 dell’elenco europeo dei rifiuti
- **Allegato 2** individua gli scopi specifici per cui è utilizzabile l’aggregato recuperato

RISPOSTE CHE IL NUOVO DM 127/2024 ASSICURA

1. precisa la **definizione di «aggregato»** (riciclo/recupero) per allineare la norma alle norme tecniche UNI EN di matrice europea ed evitare criticità interpretative.
2. **amplia il novero dei CER ammessi** per la produzione di aggregato recuperato.
3. prevede che le **tipologie di rifiuti ammessi e i requisiti tecnici e ambientali** che l'aggregato recuperato deve avere siano **differenziati in base alle diverse applicazioni** cui l'aggregato recuperato è destinato.
4. **allarga i possibili usi dell'aggregato recuperato** in altre attività.
5. semplifica gli **oneri procedurali** a carico dei produttori di aggregato recuperato relativi alla compilazione e trasmissione della **Dichiarazione di conformità** e alle modalità di detenzione dei **campioni**.

RISPOSTE CHE IL NUOVO DM 127/2024 ASSICURA

6. semplifica le disposizioni relative ai **sistemi di gestione** che i produttori di aggregato recuperato devono adottare.
7. Amplia e rinnova ulteriormente le **tempistiche previste per il monitoraggio** dell'applicazione delle disposizioni del DM.
8. chiarisce la **disciplina applicabile agli operatori nelle more dell'adeguamento** alla disciplina di cui al nuovo DM (valenza, autorizzazione pregressa e utilizzo aggregati già recuperati prima dell'adeguamento normativo).
9. specifica le **tipologie di operazioni di recupero ammissibili**.
10. chiarisce come devono essere **gestiti i materiali recuperati** esitanti dal trattamento EoW **prima** della dichiarazione di conformità e commercializzazione.
11. Richiama ulteriori norme tecniche per **certificazione CE**.

RISPOSTE CHE IL NUOVO DM 127/2024 ASSICURA

12. Sono stati forniti chiarimenti circa il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni per le operazioni di recupero finalizzate **all'eow di rifiuti diversi da quelli ammissibili**
13. È stato chiarito che, il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato è **responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti**, nonché della **compilazione del formulario di identificazione del rifiuto** (Fir) (art. 5 c. 1)
14. è stata eliminata la previsione secondo la quale i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati di recupero provengono **esclusivamente** da manufatti sottoposti preliminarmente ad operazioni di **contaminazione/bonifica** volte alla rimozione di materiali contaminanti e/o contenenti sostanze pericolose.

MONITORAGGIO
FINO AL
SETTEMBRE
2026

- Tavolo permanente al MASE;
- Osservatori Regionali;
- Punti migliorabili:
 - Coerenza normativa;
 - Precisione definizioni;
 - Lotti/verifiche conformità.

Avv. Daniele Carissimi
info@danielecarissimi.it

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Il DM 127/2024 – Il decreto End of waste per i rifiuti inerti

Francesca Minniti
Centro nazionale dei rifiuti e dell'economia circolare - ISPRA

Workshop ANCE-UNEM «END OF WASTE inerti e terreni da bonifica: una sfida per l'economia circolare»
15 aprile 2025 – Roma

Produzione rifiuti da costruzione e demolizione – Anno 2022



Produzione totale di rifiuti
Speciali



161,4 Mt

Produzione rifiuti del settore
costruzioni e demolizioni



80,8 Mt



Nel 2022 la produzione dei rifiuti da C&D ha rappresentato il 50% della produzione totale di rifiuti speciali (Rapporto Rifiuti Speciali ISPRA n. 402/2024)

Il D.M. 127 del 28/06/2024

Il nuovo Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152/2006.

**In vigore dal 26 settembre 2024
abroga il DM 152/2022
introducendo alcune importanti
modifiche ed integrazioni**



Il D.M. 127/2024 - Campo di applicazione (art. 1)

Le attività di recupero dei:

- rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione identificati al Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti (in via preferenziale da manufatti sottoposti a demolizione selettiva ai sensi della Norma UNI/PdR 75:2000)
- e di altri rifiuti inerti di origine minerale non appartenenti al Capitolo 17 dell'elenco europeo dei Rifiuti ed elencati nella Tabella 1, punto 2, Allegato 1

Il D.M. 127/2024 - Campo di applicazione (art. 3 - Allegato 1)

Tabella 1 - Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato

<p>1. Rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione (Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti)</p> <p>170101 Cemento</p> <p>170102 Mattoni</p> <p>170103 Mattonelle e ceramiche</p> <p>170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106</p> <p>170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301</p> <p>170504 Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503, escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica</p> <p>170508 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507</p> <p>170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901,170902 e 170903</p>
<p>2. Altri rifiuti inerti di origine minerale (non appartenenti al Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti)</p> <p>010408 Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407</p> <p>010409 Scarti di sabbia e argilla</p> <p>010410 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407</p> <p>010413 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407</p> <p>101201 Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico</p> <p>101206 Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione < 10% in peso</p> <p>101208 Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)</p> <p>101311 Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310</p> <p>120117 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto</p> <p>191209 Minerali (ad esempio, sabbia, rocce, inerti)</p> <p>200301 Rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione.</p>

Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i:

- **rifiuti interrati**
- **rifiuti EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica**

Il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto.

I criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (art. 3 – Allegato 1)

I rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se lo stesso **(aggregato riciclato o artificiale) derivante dal trattamento di recupero è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1.**

a) I rifiuti ammissibili

b) Le verifiche sui rifiuti in ingresso

c) Il processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore

d) Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato

Le verifiche sui rifiuti in ingresso (art. 3 - Allegato 1)

Le verifiche sui rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato includono:

- esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso,
- controllo visivo,
- eventuali controlli supplementari.

**Procedura di
accettazione dei rifiuti
idonea a verificare che
gli stessi corrispondano
alle caratteristiche
previste dal Regolamento**

Per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 (Adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e per quelle in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organizzazione accreditata, il suddetto sistema è integrato nel sistema di gestione ambientale.

Le verifiche sui rifiuti in ingresso (art. 3 - Allegato 1)

Il sistema finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto presuppone la predisposizione di una **procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità riscontrate** e garantisce **almeno il rispetto dei seguenti obblighi**:

- esame della **documentazione** a corredo del carico dei rifiuti in ingresso da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
- **controllo visivo** del carico di rifiuti in ingresso;
- accettazione di tali rifiuti solo ove l'esame della documentazione a corredo e il controllo visivo **abbiano esito positivo** sotto il controllo di personale con formazione e aggiornamento periodico che provvede alla selezione dei rifiuti, rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo;
- **pesatura e registrazione** dei dati relativi al carico dei rifiuti in ingresso;

Le verifiche sui rifiuti in ingresso (art. 3 - Allegato 1)

- **stoccaggio separato dei rifiuti non conformi** ai criteri di cui al presente regolamento in area dedicata;
- **messa in riserva dei rifiuti conformi**, di cui alla Tabella 1 del presente allegato, **nell'area dedicata esclusivamente ad essi**. Questa deve essere strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi;
- **movimentazione dei rifiuti avviati** alla produzione di aggregato recuperato realizzata da parte di personale con formazione e aggiornamento periodico **in modo da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo**;
- **svolgimento di eventuali controlli supplementari**, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.

Il processo di lavorazione (art. 3 - Allegato 1)

Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e degli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dalle lettere a) e b) dell'articolo 2, finalizzato alla produzione dell'aggregato recuperato, avviene **mediante fasi meccaniche** e, quali, a mero titolo esemplificativo:

- la frantumazione,
- la vagliatura/selezione granulometrica,
- la separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.

Il processo di recupero, a seconda del tipo di materiale, può consistere semplicemente nel **controllare i rifiuti** per verificare se soddisfano i criteri definiti nelle successive Tabelle 2 e 3. Il recupero si considera comunque effettuato ogni qualvolta, tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi, ovvero di altri processi di tipo meccanico, si consegua il rispetto dei criteri previsti dal regolamento

Il deposito presso il produttore (art. 3 - Allegato 1)

Durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati.

Per l'intero periodo di giacenza del materiale recuperato presso l'impianto di trattamento all'interno del quale è stato prodotto, l'aggregato recuperato è depositato e movimentato all'interno dello stesso e nelle aree di deposito adibite allo scopo. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e le disposizioni autorizzative specifiche.

Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato (art. 3 - Allegato 1)

- Il rispetto di parametri di cui alla **Tabella 2** a seconda degli utilizzi cui sono destinati i lotti di aggregato recuperato prodotto previsti dall'Allegato 2 (articolo 4);
- L'esecuzione del **test di cessione** (l'appendice A alla norma UNI 10802 e la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2) per valutare il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri della **Tabella 3**, con **l'esclusione dei lotti di aggregato recuperato prodotto destinati al confezionamento di calcestruzzi** di cui alle NTC 2018 con classe di resistenza maggiore o uguale di C12/15 e i lotti di aggregato recuperati prodotti **destinati alla produzione di clinker per cemento e di quelli destinati alla produzione di cemento**;
- Norme tecniche di riferimento per l'attribuzione della marcatura CE all'aggregato recuperato (Tabella 4)

Scopi specifici di utilizzabilità (art. 4 – Allegato 2)

L'aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici indicati nell'Allegato 2, ovvero per:

- a) **realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;**
- b) realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;
- c) realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
- d) realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
- e) realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
- f) confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili);
- g) confezionamento di calcestruzzi;
- h) **produzione di clinker per cemento;**
- i) **produzione di cemento.**

La Tabella 5 riporta l'elenco delle norme tecniche per l'utilizzo dell'aggregato recuperato, mentre la Tabella 6 gli standard prestazionali per la produzione di clinker per cemento

Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato (art. 3 - Allegato 1)

Tabella 2 - Parametri da ricercare e valori limite

Parametri	Unità di misura	Concentrazioni limite di utilizzo		
		Utilizzo di cui alla lettera a) dell'Allegato 2	Utilizzi di cui alle lettere da b) a g) dell'Allegato 2	Utilizzi di cui alle lettere h) e i) dell'Allegato 2
Amianto	mg/kg espressi come sostanza secca	100 (1)	100 (1)	100 (1)
(IDROCARBURAROMATICI)				
Benzene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	2	
Etilbenzene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5	50	
Stirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5	50	
Toluene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5	50	
Xilene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5	50	
Sommatoria organici aromatici (da 20 a 23) (2)	mg/kg espressi come sostanza secca	1	100	
(IDROCARBURI AROMATICI POLICICLICI)				
Benzo(a) antracene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5	10	
Benzo(a)pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	10	
Benzo(b) fluorantene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5	10	
Benzo(k.) fluorantene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.5	10	
Benzo(g,h,i) perilene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	10	
Crisene	mg/kg espressi come sostanza secca	5	50	
Dibenzo(a,e) pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	10	
Dibenzo(a,l) pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	10	

Parametri	Unità di misura	Concentrazioni limite di utilizzo		
		Utilizzo di cui alla lettera a) dell'Allegato 2	Utilizzi di cui alle lettere da b) a g) dell'Allegato 2	Utilizzi di cui alle lettere h) e i) dell'Allegato 2
Dibenzo(a,i) pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	10	
Dibenzo(a,h) pirene.	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	10	
Dibenzo(a,h) antracene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	10	
Indenopirene	mg/kg espressi come sostanza secca	0.1	5	
Pirene	mg/kg espressi come sostanza secca	5	50	
Sommatoria policiclici aromatici (da 25 a 34) (3)	mg/kg espressi come sostanza secca	10	100	
Fenolo	mg/kg espressi come sostanza secca	1	60	
PCB	mg/kg espressi come sostanza secca	0.06	5	
C>12	mg/kg espressi come sostanza secca	50	750	
Cr VI	mg/kg espressi come sostanza secca	2	15	
Materiali galleggianti (4)	cm ³ /kg	<5	<5	
Frazioni estranee (4)	% in peso	<1%	<1%	

Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato (art. 3 - Allegato 1)

- I valori limite di concentrazione indicati nella **terza colonna** della Tabella 2 si applicano ai lotti di aggregato recuperato destinati all'utilizzo **di cui alla lettera a)** dell'Allegato 2 del presente decreto.
- I valori limite di concentrazione indicati nella **quarta colonna** della Tabella 2 si applicano ai lotti di aggregato recuperato destinati agli utilizzi di cui alle lettere **b), c), d), e), f) e g)** dell'Allegato 2 del presente decreto.
- Ai lotti di aggregato recuperato destinati agli utilizzi di **cui alle lettere h) ed i)** si applica **esclusivamente il valore limite di concentrazione per l'amianto** (100 mg/kg, espressi come sostanza secca) indicato nella quinta colonna della Tabella 2.
- Per gli utilizzi di cui alla **lettera f) e lettera g)** debbono essere rispettati i **limiti di cui alla voce 47 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006**, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativi alla presenza **di cromo VI nel cemento e nelle miscele contenenti cemento**.

Requisiti di qualità del cemento (art. 3 - Allegato 1)

Denominazione della sostanza, dei gruppi di sostanze o di preparati	Restrizioni
47. Cemento	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1324 351 2201 511">1. Il cemento e i preparati contenenti cemento non possono essere commercializzati o impiegati se contengono, una volta mescolati ad acqua, oltre lo 0,0002 % di cromo VI idrosolubile sul peso totale a secco del cemento.<li data-bbox="1324 539 2201 948">2. Qualora si impieghino agenti riducenti, senza pregiudizio nei confronti dell'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura, sull'imballaggio del cemento o dei preparati contenenti cemento devono figurare informazioni leggibili e indelebili riguardanti la data di confezionamento, le condizioni di conservazione e il periodo di conservazione adeguati al mantenimento dell'attività dell'agente riducente e a mantenere il contenuto in cromo VI idrosolubile al di sotto del limite indicato al punto 1.<li data-bbox="1324 976 2201 1219">3. A titolo di deroga, i punti 1 e 2 non si applicano all'immissione sul mercato e all'uso di prodotti fabbricati mediante processi controllati chiusi e interamente automatizzati, in cui il cemento e i preparati contenenti cemento sono manipolati unicamente da macchinari e che non comportano alcuna possibilità di contatto con la pelle

- Per gli utilizzi di cui alla **lettera f) e lettera g)** il limite per il **cromo VI nel cemento e nelle miscele contenenti cemento equivale dunque a 2 mg/Kg_{SS} e non 15 mg/Kg_{SS}**

Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato (art. 3 - Allegato 1)

Ogni lotto di aggregato recuperato prodotto deve essere sottoposto all'esecuzione del test di cessione per valutare il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati in Tabella 3.

Tabella 3 - Analiti da ricercare e valori limite

Parametri	Unità di misura	Concentrazioni limite
Nitrati	mg/l	50
Fluoruri	mg/l	1,5
Cianuri	microgrammi/l	50
Bario	mg/l	1
Rame	mg/l	0,05
Zinco	mg/l	3
Berillio	microgrammi/l	10
Cobalto	microgrammi/l	250
Nichel	microgrammi/l	10
Vanadio	microgrammi/l	250
Arsenico	microgrammi/l	50
Cadmio	microgrammi/l	5
Cromo totale	microgrammi/l	50
Piombo	microgrammi/l	50
Selenio	microgrammi/l	10
Mercurio	microgrammi/l	1
COD	mg/l	30
Solfati	mg/l	750
Cloruri	mg/l	750
pH		5,5 <> 12,0

Appendice A alla norma UNI 10802 e la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2.

Sono esclusi dal test di cessione:

- i lotti di aggregato recuperato prodotto **destinati al confezionamento di calcestruzzi** di cui alle NTC 2018 con classe di resistenza maggiore o uguale di C 12/15.
- i lotti di aggregato recuperati prodotti **destinati alla produzione di clinker per cemento e di quelli destinati alla produzione di cemento.**

La dichiarazione di conformità (art. 5)

- **MODALITA'**: Il **produttore di aggregato recuperato** attesta il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 mediante **dichiarazione sostitutiva di certificazioni** e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3.
- **TEMPI DI INVIO**: La dichiarazione di conformità è **inviata all'Autorità competente e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente** territorialmente competente **entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato** cui si riferisce, e **comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto**. Le dichiarazioni sono redatte e sono inviate, **anche in forma cumulativa**, con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
- **TEMPI DI CONSERVAZIONE**: il produttore conserva copia, anche in formato elettronico, per **un periodo di cinque anni** dalla data dell'invio della stessa all'Autorità competente, mettendola a disposizione delle autorità di controllo.

Il campione ed il sistema di gestione (Artt. 5 e 6)

- Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei criteri di cui all'articolo 3, il produttore di aggregato recuperato preleva **un campione da ogni lotto (quantitativo non superiore a 3.000 m³) di aggregato prodotto** in conformità alla norma UNI 10802, eventualmente avvalendosi delle modalità di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma UNI/TR 11682.
- **Conservazione del campione:** presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale per **un anno dalla data dell'invio della dichiarazione** di cui al comma 2 che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati.
- **L'obbligo di conservazione del campione non si applica** alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 e alle imprese in possesso della certificazione ambientale **UNI EN ISO 14001**, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.
- Il produttore di aggregato recuperato, **eventualmente anche tramite l'accesso a procedure di accreditamento**, si dota di un **sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al presente regolamento, comprensivo del controllo della qualità e dell'automonitoraggio.**

Norme transitorie per le autorizzazioni/comunicazioni (art. 8)

- **Entro 180 gg (25/03/2025)** il produttore dell'aggregato recuperato, ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, presenta all'autorità competente **un aggiornamento** della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del D.lgs n. 152 del 2006, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III *-bis*, della Parte II del D.lgs. 152/2006.
- **Per le procedure semplificate** continuano ad applicarsi le disposizioni del DM 5 febbraio 1998 inerenti ai limiti quantitativi previsti dall'allegato 4 e ai valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2, nonché le norme tecniche di cui all'allegato 5 dello stesso decreto.
- **Nelle more dell'efficacia dell'aggiornamento delle comunicazioni e delle autorizzazioni** i produttori di aggregato recuperato operano in conformità ai titoli posseduti prima dell'aggiornamento.
- Nel caso in cui, **all'entrata in vigore del presente regolamento**, l'autorizzazione sia in fase di rinnovo ai sensi degli articoli 29-*octies*, o 208, comma 12, del D.lgs n. 152 del 2006, i produttori di aggregato recuperato operano, fino alla conclusione della stessa, **in conformità ai titoli oggetto di rinnovo**.

Norme transitorie per gli aggregati (art.8)

- **Gli aggregati recuperati prodotti fino al momento dell'intervenuta efficacia dell'aggiornamento o del rinnovo di cui ai commi 1 e 2 possono continuare ad essere gestiti** in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del D.lgs. n. 152 del 2006 o nel rispetto dell'autorizzazione efficace al momento della richiesta di aggiornamento o rinnovo, concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III *-bis*, della Parte II del medesimo decreto.
- **Fatta salva l'immediata applicabilità dell'articolo 5 comma 4 (conservazione del campione)** i produttori di aggregato recuperato **operano nel rispetto dei criteri** contenuti nel regolamento, a **seguito dell'ottenimento dell'aggiornamento** o del rinnovo delle autorizzazioni, o del decorso dei termini di efficacia della comunicazione aggiornata.

Monitoraggio (art. 7)

Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, acquisiti i dati di monitoraggio relativi all'attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo attraverso il Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (ReCER) di cui all'articolo 184-ter, comma 3-septies, del decreto legislativo n. 152 del 2006, **il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica valuta l'opportunità di procedere ad una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 3.**

Grazie dell'attenzione

francesca.minniti@isprambiente.it

www.isprambiente.gov.it/it

U44-25 - RENTRI: in scadenza i contributi di iscrizione

Gli operatori e i soggetti delegati che si sono iscritti al RENTRI nel 2024 hanno tempo fino al 30 aprile prossimo per pagare il contributo per l'iscrizione all'annualità 2025

In vista dell'approssimarsi della scadenza, prevista per il 30 aprile prossimo, per il pagamento del contributo di iscrizione al RENTRI, il MASE ha pubblicato un'importante precisazione sul sito www.rentri.gov.it.

Il Ministero ha infatti chiarito che il contributo annuo per il 2025 deve essere versato solo da quei soggetti che abbiano concluso la procedura di iscrizione al RENTRI – attraverso il pagamento del contributo e la trasmissione della pratica – entro il 31 dicembre 2024.

Per effettuare il versamento del contributo annuale dovuto per gli anni successivi a quello di iscrizione, occorre accedere alla propria Area Riservata e utilizzare la funzione "Pratiche/Contributo annuale". Il pagamento avviene con le stesse modalità richieste al momento dell'iscrizione e l'importo viene calcolato automaticamente dal portale in funzione del numero di unità locale e del tipo di operatore iscritto, secondo la seguente tabella:

LL.PP.20-25 - Contributo ANAC 2025: Pubblicata in Gazzetta la delibera dell'Autorità con importi, modalità di versamento e sanzioni

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, che definisce modalità, soggetti obbligati ed entità dei contributi dovuti per l'anno 2025

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, n. 85 dell'11 aprile 2025, la Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, che stabilisce le regole per la contribuzione obbligatoria a suo favore per l'anno 2025, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 266/2005.

La delibera è entrata in vigore il 1° gennaio 2025 e riguarda stazioni appaltanti, operatori economici e organismi di attestazione coinvolti in procedure di affidamento di contratti pubblici.

Soggetti obbligati al versamento

Sono tenuti alla contribuzione:

- Le stazioni appaltanti (art. 1, lett. a del D.Lgs. 36/2023);
- Gli operatori economici che partecipano alle gare;
- Le società organismo di attestazione (SOA) .

Soggetti esentati :

- Le procedure relative alla ricostruzione post-sisma 2016–2017 (già previste dalle delibere ANAC n. 359/2017 e n. 1078/2018);
- Gli affidamenti disciplinati dal DM Esteri n. 192/2017 per contratti all'estero.

Importi della contribuzione

I contributi variano in base al valore stimato dell'appalto:

Le SOA devono versare il 2% dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Modalità di versamento

I pagamenti vanno effettuati esclusivamente tramite il portale dei pagamenti ANAC con l'utilizzo della piattaforma pagoPA .

- Le stazioni appaltanti ricevono un avviso di pagamento aggregato per le procedure pubblicate nel periodo di riferimento.
- Gli operatori economici devono dimostrare il pagamento già al momento della presentazione dell'offerta: la mancata prova comporta l'esclusione dalla gara .
- Le SOA devono versare la quota entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio , con possibilità di rateizzazione.

Sanzioni per mancato pagamento

Il mancato pagamento comporta:

- Riscossione coattiva tramite ruolo delle somme dovute, con applicazione di interessi legali e maggiorazioni .
- Esclusione automatica dalle gare per gli operatori economici che non dimostrano l'avvenuto versamento all'atto dell'offerta.
- Per i casi di lodo arbitrale , le parti devono versare all'ANAC l' 1‰ del valore della controversia entro 15 giorni dalla pronuncia: in caso contrario, scatta la riscossione

coattiva.

Rimborso per versamenti indebiti

È possibile richiedere il rimborso tramite il portale ANAC per:

- Contributi versati erroneamente;
- Importi eccedenti il dovuto.

Occorre allegare la documentazione richiesta secondo le indicazioni disponibili sul sito istituzionale dell'ANAC.

Entrata in vigore

La delibera è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed è effettiva dal 1° gennaio 2025 .

Di seguito il testo della delibera pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 30 dicembre 2024.

Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025. (Delibera n. 598).

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

NELL'ADUNANZA DEL 30 DICEMBRE 2024

Visto l'art. 19, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che dispone la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e le funzioni sono stati trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata dalla stessa normativa Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.);

Visto l'art. 19, comma 8, del decreto-legge n. 90/2014, il quale dispone che «Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'A.N.AC. provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici a carico del mercato di competenza «per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio


dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive»;

Vista il comma 67 del medesimo art. 1 della legge n. 266/2005 il quale stabilisce che l'Autorità «determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione» nel limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, «Codice dei contratti pubblici» in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;

Visto l'art. 222, comma 12, del decreto legislativo n. 36/2023, il quale conferma quanto previsto dall'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005;

Visto il Piano di riordino predisposto dal Presidente dell'A.N.AC. ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016;



Visto l'art. 52-*quater* della legge 21 giugno 2017 n. 96, così come modificata dall'art. 1, comma 298, lettere *a)*, *b)* e *c)* della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Visto l'art. 19, comma 6, del decreto-legge n. 90/2014, il quale dispone che «Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5, lettera *b)*, restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali»;

Visto l'art. 222, comma 14, del decreto legislativo n. 36/2023 il quale dispone che le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni previste dal presente articolo «restano nella disponibilità dell'A.N.AC. nei limiti del 50 per cento e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le restanti somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato»;

Visto l'art. 213, comma 12, del decreto legislativo n. 36/2023, in base al quale entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, deve essere corrisposta all'A.N.AC., a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 2017 che ha reso esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'A.N.AC. il 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'A.N.AC., dovuto dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

Vista la delibera n. 1078 adottata dall'A.N.AC. il 21 novembre 2018 con la quale sono stati integrati i casi di esenzione dal contributo di cui alla delibera 359/2017, nonché la decisione del Consiglio A.N.AC. del 16 dicembre 2024 punto 5 ODG relativa gli obblighi contributivi degli affidamenti *in house*;

Visto il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, «Regolamento recante disciplina delle procedure di scelta del contraente e dell'esecuzione dei contratti da svolgersi all'estero, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

Vista la delibera n. 584 adottata dall'A.N.AC. del 19 dicembre 2023 con la quale vengono fornite indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, relativo a «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (da ultimo modificato dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89) il quale dispone che «Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, [...], non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi»;

Visto l'art. 22, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014 il quale impone una riduzione non inferiore al 20 per cento del trattamento accessorio del personale dipendente, ivi inclusi i dirigenti;

Visto l'art. 1, comma 590, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022» il quale prevede che a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, ivi comprese le autorità indipendenti, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A della stessa legge, ma resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale;

Visto l'art. 1, comma 591, della legge n. 160/2019, il quale prevede che determinati soggetti, tra cui anche le autorità indipendenti, «non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati»;


Visto l'art. 1, comma 593, della legge n. 160/2019, il quale prevede che il nuovo limite di spesa può essere superato in presenza di determinate circostanze ivi indicate, nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio e compatibilmente con le disponibilità di bilancio;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato del 21 aprile 2020, n. 9 recante indicazioni circa l'adeguamento del bilancio di previsione degli enti ed organismi pubblici in merito all'applicazione dei sopraindicati limiti di spesa, successivamente confermate e in parte integrate con le circolari n. 11/2021, n. 23/2022, n. 29/2023 e n. 16/2024;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'Italia (PNRR), presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2021/241;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio ECO-FIN del 13 luglio 2021, recante «Approvazione della valutazione del piano per la ripresa e resilienza dell'Italia», notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il progetto «Interoperabilità E-Service A.N.AC.» nell'ambito del PNRR Italia, Missione 1 «Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura», Componente 1 «Digitalizzazione, innovazione e sicu-



rezza nella PA», intervento 1.3.1 «Piattaforma nazionale digitale dei dati», finanziato per l'anno 2025 con euro 2.391.047,09;

Visto il progetto «Migrazione dell'infrastruttura digitale sul Polo Strategico Nazionale», nell'ambito del PNRR Italia, Missione 1 «Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura», Componente 1 «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA», Investimento 1.1. «Infrastrutture digitali», finanziato per l'anno 2025 con euro 820.605,76;

Visto il progetto «Sistema per la redazione e trasmissione del Piano triennale sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza (PTPCP) e della sezione rischi corruttivi e trasparenza del Piano integrato attività e organizzazione (PIAO)», ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del Programma operativo complementare (POC) di azione e coesione «Legalità 2014-2020» (POC Legalità), Asse 1, Linea di Azione 1.2, e dal 2024 sulle risorse del Programma nazionale «Sicurezza per la legalità 2021-2027» (PN Legalità), finanziato per l'anno 2025 con euro 300.730,00;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il quale all'art. 49, comma 4, assegna all'Autorità, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, euro 2 milioni per la piena operatività e implementazione della Banca dati nazionali dei contratti pubblici;

Visto il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, il quale assegna all'Autorità, per l'anno 2025, euro 2.550.718,00 per il potenziamento del *whistleblowing*;

Vista la legge 23 dicembre 2021, n. 238, la quale assegna all'Autorità, per l'anno 2025, euro 2.840.306,00 per il rafforzamento dei compiti istituzionali, con particolare riguardo alla digitalizzazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in ottica PNRR;

Visto il disegno di legge di bilancio - Anni 2025-2027 - «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze da cui risulta (cap. 2116) che all'A.N.AC. venga assegnata la somma di euro 8.959.530,00 per l'esercizio 2025, la somma di euro 9.208.005,00 per l'anno 2026 e la somma di euro 7.541.755,00 per l'anno 2027;

Visto l'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice dell'amministrazione digitale) in base ai quali le pubbliche amministrazioni sono obbligate ad accettare i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico anche mediante l'utilizzo di una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento;

Visto il regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall'Autorità, approvato con delibera n. 538 del 7 luglio 2021;

Visto il regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità, approvato con delibera n. 540 del 7 luglio 2021 e successivamente modificato con delibera n. 518 del 29 ottobre 2024;

Visto il bilancio di previsione dell'A.N.AC. per l'anno finanziario 2025 e bilancio per il triennio 2025-2027;

Delibera:

Art. 1.

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono obbligati alla contribuzione a favore dell'A.N.AC., nell'entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati:

a) le stazioni appaltanti, di cui all'art. 1, lettera a), dell'allegato I.1 del decreto legislativo n. 36/2023;

b) gli operatori economici, di cui all'art. 1, lettera l), dell'allegato I.1 del decreto legislativo n. 36/2023 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a);

c) le società organismo di attestazione, di cui all'art. 100, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023.

2. Sono esentati dall'obbligo di contribuzione le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di:

a) affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 così come individuate con le delibere dell'A.N.AC. n. 359 del 29 marzo 2017 e n. 1078 del 21 novembre 2018;

b) affidamento alle quali si applica il decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale del 2 novembre 2017, n. 192.


3. Ai fini dell'esonero dal pagamento del contributo per i casi di cui al comma 2, il responsabile del procedimento dovrà inviare, esclusivamente via PEC all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it entro i quindici giorni solari successivi alla pubblicazione della procedura nelle forme previste, la richiesta, debitamente sottoscritta, di esonero dal pagamento del contributo utilizzando il modello reso disponibile sul sito dell'A.N.AC. I soggetti attuatori/stazioni appaltanti indicheranno nel bando, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque formulata l'esonero dal contributo per gli operatori economici partecipanti.

4. Fermo restando quanto previsto dalla delibera A.N.AC. n. 584 del 2023, sono soggette a obbligo contributivo anche le procedure *in house*.

Art. 2.

Entità della contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell'A.N.AC., con le modalità e i termini di cui all'art. 3 del presente provvedi-



mento, i seguenti contributi in relazione all'importo stimato dell'appalto o della concessione, di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36/2023:

Importo stimato appalto/ concessione	Quota stazioni appaltanti	Quota operatori economici
Inferiore a € 40.000	Esente	Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	€ 35,00	Esente
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000	€ 250,00	€ 18,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000		€ 33,00
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€ 410,00	€ 77,00
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000		€ 90,00
Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000	€ 660,00	€ 165,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000	€ 880,00	€ 220,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000		€ 560,00

2. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) sono tenuti a versare a favore dell'A.N.AC. un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario.

Art. 3.

Modalità e termini di versamento della contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) sono tenuti al pagamento della contribuzione utilizzando il portale dei pagamenti A.N.AC. Il servizio mette a disposizione raggruppamenti intestati all'amministrazione oppure, ove richiesto, al singolo centro di costo, nei quali vengono conteggiate le procedure soggette a contribuzione pubblicate nel periodo di riferimento. A ogni raggruppamento corrisponde il relativo avviso di pagamento pagoPA che può essere pagato secondo le modalità messe a disposizione dalla piattaforma pagoPA.

2. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) sono tenuti al pagamento della contribuzione, quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente, utilizzando il portale dei pagamenti A.N.AC. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005.

3. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) sono tenuti al pagamento della contribuzione dovuta entro novanta giorni dall'approvazione del proprio bilancio utilizzando il portale dei pagamenti A.N.AC. Detti soggetti possono chiedere la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali che decorreranno trascorsi 90 giorni dall'approvazione del bilancio. Il versamento totale della contribuzione deve essere corrisposto non oltre il 31 dicembre 2025.

4. Per ciascuna procedura di scelta del contraente suddivisa in più lotti, l'importo dovuto dalle stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione corrispondente all'importo stimato dell'appalto o della concessione, di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 36/2023.

5. Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente suddivise in più lotti, devono versare il contributo, nella misura di cui all'art. 2, comma 1, corrispondente al valore stimato di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta.

6. Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'A.N.AC.

Art. 4.

Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e c), secondo le modalità previste dal presente provvedimento, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

2. Il mancato versamento dell'uno per mille, entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, di cui all'art. 213, comma 12, del decreto legislativo n. 36/2023, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva a carico delle parti, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

Art. 5.

Indebiti versamenti

1. In caso di versamento di contribuzioni non dovute oppure di versamenti effettuati in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare richiesta di rimborso attraverso il portale dei pagamenti dell'A.N.AC. allegando idonea documentazione, secondo le modalità riportate sul sito dell'A.N.AC.

Art. 6.

Disposizione finale

1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Il Presidente: BUSIA

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 31 dicembre 2024
Il Segretario generale: ROMANO

25A02191



N14-25 - Più qualità e sicurezza nelle costruzioni: pubblicata la UNI 11967-1 per le armature in acciaio

La precisione e la qualità delle armature in acciaio per calcestruzzo armato sono aspetti fondamentali per la sicurezza delle strutture. La norma UNI 11967-1 stabilisce i requisiti per la produzione e lavorazione delle armature non assemblate, definendo tolleranze dimensionali, metodi di lavorazione e linee guida per la protezione dei materiali

È stata pubblicata la norma UNI 11967-1, che stabilisce i requisiti per la produzione e la lavorazione delle armature non assemblate destinate al calcestruzzo armato. Questa risponde alla crescente esigenza di migliorare la qualità e l'uniformità dei materiali nel settore delle costruzioni, con l'obiettivo di garantire armature conformi agli standard di sicurezza, resistenza e durabilità richiesti per le strutture in calcestruzzo armato.

La norma si applica esclusivamente alle armature in acciaio prodotte da barre e rotoli, escludendo altri tipi di armature come reti e tralicci elettrosaldati. Non trattando la fase di assemblaggio o saldatura, disciplinata da normative separate, essa si concentra sulla trasformazione dell'acciaio, specificando i metodi di lavorazione, come il taglio e la piegatura, e definendo precise tolleranze dimensionali.

Una delle sezioni chiave della norma riguarda proprio le tolleranze dimensionali, utili a garantire che le armature soddisfino le specifiche progettuali. Le barre d'acciaio, i tondi e gli altri componenti devono rispettare limiti precisi in termini di lunghezza, diametro, geometria delle piegature e distanza dei punti di saldatura, se presenti.

La norma stabilisce tolleranze dettagliate per i vari tipi di armature, indicando le dimensioni e gli scostamenti ammissibili che contribuiscono a garantire la sicurezza stabilita nel progetto, nonché i corretti metodi di lavorazione. Ad esempio, vieta l'uso di metodi manuali per la raddrizzatura dell'acciaio e prescrive che il taglio debba essere effettuato a freddo, evitando il taglio termico, come quello a fiamma.

Inoltre, viene affrontato il tema della protezione e conservazione delle armature durante il trasporto e lo stoccaggio, con particolare attenzione a prevenire danni derivanti dall'ossidazione.

Più qualità e sicurezza nelle costruzioni: pubblicata la UNI 11967-1 per le armature in acciaio

La norma UNI 11967-1:2025 definisce i requisiti per la produzione e la lavorazione delle **armature non assemblate** destinate al calcestruzzo armato. In un contesto in cui si pone crescente attenzione alla qualità e alla standardizzazione dei materiali e dei processi nel settore delle costruzioni, questa norma fornisce linee guida per garantire che le armature siano adeguate in termini di sicurezza, resistenza e durabilità.

Si applica alle armature prodotte **direttamente in cantiere o tramite centri di trasformazione**. Tra i punti fondamentali ci sono la qualificazione dell'acciaio, le tolleranze dimensionali e i metodi di lavorazione, con particolare attenzione alla conformità alle specifiche progettuali, in modo da assicurare che le armature rispondano alle necessità strutturali previste.

Ambito di applicazione della norma




La norma UNI 11967-1 riguarda la produzione di armature in acciaio per cemento armato ottenute da barre e rotoli, escludendo altri tipi di armature come reti, tralicci elettrosaldati e acciaio per cemento precompresso. Pertanto, pur trattando in dettaglio la produzione e le caratteristiche delle armature in acciaio per cemento armato, essa non copre tutte le fasi della lavorazione, concentrandosi esclusivamente sulle specifiche tecniche relative al materiale e alla sua trasformazione, senza affrontare gli aspetti legati all'assemblaggio e alla saldatura, che sono disciplinati da altre normative.

Va sottolineato che questa norma, non essendo richiamata nel D.M. 17 gennaio 2018 "Norme Tecniche per le Costruzioni" ad oggi in vigore, non riveste carattere obbligatorio per legge, bensì rappresenta uno strumento utile alla definizione della regola dell'arte e come riferimento in caso di contenziosi e controversie in materia.

Tolleranze dimensionali

Una delle sezioni chiave della norma UNI 11967-1 concerne le tolleranze dimensionali delle armature. Le barre d'acciaio, i tondi e gli altri componenti devono rispettare limiti specifici, che riguardano aspetti come la lunghezza e il diametro, la geometria delle piegature (per le armature sagomate), la posizione e distanza dei punti di saldatura, se presenti.

A titolo d'esempio, vengono riportati alcuni tra i casi più comuni in cantiere.

Dimensioni e tolleranze			Tipo di armatura			
<p>Staffa rettangolare A o B ≥ 200mm B-B' ≤ 10mm A-A' ≤ 10mm A e A' = +10mm/-20mm B e B' = +10mm/-20mm C e C' = +30 mm/-10mm</p>						
<p>Staffa circolare</p> <table border="1"> <tr> <td>A < 200mm ±10mm C = +30mm/-10mm</td> <td>A ≥ 200mm +10mm/-20mm C = +30mm/-10mm</td> </tr> </table>			A < 200mm ±10mm C = +30mm/-10mm	A ≥ 200mm +10mm/-20mm C = +30mm/-10mm		
A < 200mm ±10mm C = +30mm/-10mm	A ≥ 200mm +10mm/-20mm C = +30mm/-10mm					
<p>Barra longitudinale senza pieghe né sovrapposizioni non condizionata dalle dimensioni della cassaforma</p> <table border="1"> <tr> <td>L ≤ 2000mm +10mm/-20mm</td> <td>2000mm ≤ L ≤ 4000mm +10mm/-30mm</td> <td>L > 4000mm +10mm/-50mm</td> </tr> </table>			L ≤ 2000mm +10mm/-20mm	2000mm ≤ L ≤ 4000mm +10mm/-30mm	L > 4000mm +10mm/-50mm	
L ≤ 2000mm +10mm/-20mm	2000mm ≤ L ≤ 4000mm +10mm/-30mm	L > 4000mm +10mm/-50mm				
<p>Barra longitudinale con pieghe fabbricata per essere sovrapposta in lunghezza con un'altra in fase di assemblaggio e/o posa non condizionata dalle dimensioni della cassaforma</p> <table border="1"> <tr> <td>L ≤ 2000mm ±20mm A = +30mm/-10mm</td> <td>2000mm ≤ L ≤ 4000mm ±30mm A = +30mm/-10mm</td> <td>L > 4000mm ±50mm A = +30mm/-10mm</td> </tr> </table>			L ≤ 2000mm ±20mm A = +30mm/-10mm	2000mm ≤ L ≤ 4000mm ±30mm A = +30mm/-10mm	L > 4000mm ±50mm A = +30mm/-10mm	
L ≤ 2000mm ±20mm A = +30mm/-10mm	2000mm ≤ L ≤ 4000mm ±30mm A = +30mm/-10mm	L > 4000mm ±50mm A = +30mm/-10mm				

Metodi di lavorazione e trasformazione dell'acciaio

La norma fornisce istruzioni sui metodi di lavorazione e trasformazione dell'acciaio, che deve essere tagliato, piegato e lavorato secondo specifiche tecniche definite, utilizzando attrezzature adeguate a garantire la precisione delle lavorazioni.


Per quanto riguarda la raddrizzatura dell'acciaio in rotoli, si stabilisce che deve essere realizzata esclusivamente con apparecchiature specifiche, vietando l'uso di metodi manuali. I processi di

taglio devono avvenire a freddo, con un divieto di utilizzare il taglio termico, come quello a fiamma. La piegatura, che può avvenire manualmente o tramite attrezzature automatizzate, deve essere eseguita in un'unica operazione, seguendo le modalità ammesse per evitare compromissioni sulla qualità delle armature.

Di seguito la tolleranza di scostamento del mandrino di piegatura rispetto al diametro minimo utilizzabile.

Diametro dell'elemento di armatura	Diametro minimo del mandrino di piegatura	Tolleranza di scostamento del mandrino di piegatura rispetto al diametro minimo
$\phi \leq 16\text{mm}$	4ϕ	+30%/-5%
$\phi > 16\text{mm}$	7ϕ	+20%/-5%

Con riferimento alle tre condizioni di piegatura illustrate nella figura di seguito, si riportano le lunghezze minime dei lati piegati di alcuni dei diametri più utilizzati per le armature in funzione del mandrino di piegatura.



Diametro armatura	Diametro minimo mandrino	Lunghezza minima lato piegato A
14mm	56mm	140mm
16mm	64mm	160mm
18mm	126mm	180mm

Conservazione e protezione delle armature

Durante le fasi di trasporto, immagazzinamento e movimentazione, l'acciaio deve essere protetto da danni che potrebbero comprometterne la qualità. Un aspetto rilevante trattato dalla norma riguarda l'ossidazione del materiale. In questo contesto, si fa riferimento al D.M. 17 gennaio 2018 "Norme Tecniche per le Costruzioni", che stabilisce i requisiti per l'uso di acciai zincati.

È fondamentale che l'acciaio utilizzato sia privo di ruggine non aderente o di contaminanti che possano danneggiare l'acciaio, il calcestruzzo, nonché compromettere l'adesione tra i due materiali. Sebbene uno strato di ossidazione superficiale sia accettabile, i prodotti di

corrosione che non si legano al materiale devono essere rimossi tramite spazzolatura, per evitare che influenzino la corretta adesione dell'armatura al calcestruzzo (soprattutto in presenza di cloruri).

Controllo qualità e rintracciabilità delle fasi di produzione

Una parte centrale della norma riguarda le procedure di controllo qualità, che devono essere adottate in ogni fase del processo produttivo, dalla ricezione delle materie prime fino alla consegna delle armature pronte per l'uso. È fondamentale che ciascuna fase venga monitorata per assicurarsi che i prodotti finali soddisfino le caratteristiche di resistenza e durabilità previste. Le armature devono essere ispezionate per verificare la conformità alle specifiche tecniche, alle tolleranze e alla progettazione.

I controlli devono essere estesi a vari aspetti, tra cui la resistenza del materiale, le caratteristiche dimensionali, la conformità alla progettazione specifica e la corretta etichettatura del prodotto. Vengono fornite le indicazioni anche sui controlli da eseguire sul materiale base e sui processi di raddrizzatura e sagomatura, con particolare attenzione ai controlli visivi e geometrici. Inoltre, le armature devono essere corredate da etichette, lista di rintracciabilità e attestazioni o certificazioni.

Conclusioni

In conclusione, la norma UNI 11967-1 definisce gli standard per la produzione di armature non assemblate destinate al calcestruzzo armato, con l'obiettivo di garantire la resistenza necessaria alle strutture. Essa promuove la regolamentazione nel settore, stabilendo criteri comuni che assicurano la coerenza delle caratteristiche dei materiali utilizzati, indipendentemente dal produttore. L'applicazione della norma contribuisce, inoltre, a un maggiore controllo sulla produzione, prevedendo un monitoraggio accurato in ogni fase del processo per assicurare che le armature rispettino gli standard di qualità richiesti.

L'introduzione di tolleranze e misure di ingombro specifiche fornisce un riferimento utile per progettisti, produttori di armature per calcestruzzo armato, imprese di costruzione, direttori lavori e collaudatori, migliorando la gestione dei materiali e delle lavorazioni. Questo approccio supporta la realizzazione di strutture più sicure, resistenti e durevoli, garantendo l'affidabilità e la qualità dei materiali utilizzati, sia nelle fasi di produzione delle armature sia nei centri di trasformazione che in cantiere.

N15-25 - Approvato dalla Conferenza Stato-Regioni l'Accordo relativo alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (compresa quella del datore di lavoro)

La Conferenza Stato-Regioni, nella riunione del 17 aprile 2025, ha approvato l'Accordo relativo alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro introducendo importanti novità rispetto al passato. Tra queste, l'obbligo formativo per i datori di lavoro, inclusi quelli delle imprese affidatarie, la formazione per gli operatori che operano in ambienti confinati e quella rivolta agli addetti all'uso di caricatori per la movimentazione dei materiali e dei carriponte

Facendo seguito a quanto comunicato in materia, si informa che la Conferenza Stato-Regioni, nella riunione del 17 aprile 2025, ha approvato l'Accordo relativo alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro .

Il testo dovrà ora essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale per l'entrata in vigore.

Il Governo, le Regioni e le province autonome, nella premessa dell'accordo, hanno concordato di procedere:

- alla rivisitazione, alla modifica e all'accorpamento degli Accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008 ;
- all'aggiornamento dell'allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 ai sensi dell'art. 98, comma 3 (corso di formazione per coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori) ;
- all'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione per tutti i soggetti per i quali è previsto l'obbligo formativo rientranti nell'ambito di applicazione del presente accordo ivi compresi **i datori di lavoro** nonché i lavoratori, **datori di lavoro** e lavoratori autonomi **che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati** , secondo quanto previsto dall'articolo 2 del DPR n. 177 del 14 settembre 2011 ;
- all'individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa .

Nel rimandare alla notizia N41-24 di ANCE FVG Informa n°35/2024 sul regime transitorio (Parte VII dell'Accordo, pagine 114 e seguenti) e sul riconoscimento della formazione pregressa, si ricorda, in particolare, che in fase di prima applicazione e comunque **non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del nuovo Accordo** , **possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto degli Accordi Stato-Regioni abrogati dal nuovo accordo** (nonché dell'allegato XIV del TUSL sulla formazione dei coordinatori).

Con riferimento alla formazione dei Datori di lavoro , si fa presente che, al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all'art. 37 del TUSL , i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, dell'Accordo, in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall'entrata in vigore .

Il nuovo accordo ha disciplinato la durata minima del corso per datori di lavoro, pari a 16 ore. Il corso è valido anche per gli obblighi formativi per la figura del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008 integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo "cantieri" della durata minima 6 ore.

I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore dell'Accordo, i cui contenuti siano conformi all'Accordo stesso, sono riconosciuti.

Per quanto attiene agli operatori addetti alla conduzione di attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del TUSL, si fa presente che sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 per le attrezzature già ricomprese.

I corsi di formazione di cui alla parte II, punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11, ossia quelli per nuove attrezzature, carri raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali e carroporti, devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo. I corsi di formazione già erogati alla data di entrata in vigore dell'Accordo, i cui contenuti siano conformi al testo, sono riconosciuti.

Si segnala, poi, che, nel corso per lavoratori, al paragrafo 2.1.1., è riportata una specifica relativa al comparto delle costruzioni:

Per il comparto delle costruzioni, i percorsi formativi che rientrano nell'ambito del progetto nazionale "16ore-MICS" (Moduli Integrati per Costruire in Sicurezza), definito da FORMEDIL (Ente unico formazione e sicurezza) ed erogati dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, sono riconosciuti integralmente corrispondenti alla Formazione Generale e Specifica di cui al presente accordo.

Rispetto alla formulazione dell'Accordo del 2011, sono stati rimossi due elementi: il riferimento alla sola ipotesi di primo ingresso nel settore e quello relativo alla necessità di un accordo tra le parti sociali firmatarie dei CCNL di settore per il riconoscimento della formazione specifica (tale accordo fu firmato dalle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale del settore edile il 3 febbraio 2012).

Ciò significa che la validità dei percorsi "16ore-MICS" non è più limitata ai nuovi ingressi nel settore e non è più subordinata al predetto accordo, rendendo il riconoscimento automatico.

Con riferimento all'equivalenza tra le attività formative previste dal progetto FORMEDIL "16 ORE-MICS Attrezzature" e quanto stabilito dal nuovo Accordo, si ritiene che tale corrispondenza continui a essere valida, nonostante la richiesta – avanzata tramite Confindustria – di esplicitare espressamente tale principio nel testo dell'Accordo, richiesta che non è stata però accolta. A supporto di tale interpretazione, si ricorda che nell'ottobre 2012 il FORMEDIL aveva presentato un quesito al Ministero in merito all'equivalenza tra le attività formative del progetto "16 ORE MICS Attrezzature" e quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 2012, adottato in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del TUSL. In risposta, con nota del 14 dicembre 2012, il Ministero aveva riconosciuto l'equivalenza tra i due percorsi formativi.

Ci si riserva di pubblicare una nota di dettaglio quando verrà pubblicato il testo nella Gazzetta Ufficiale.